



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Roma (vedi intestazione digitale)

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.28.10

Fase. 37/2020

Allegati

Al

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID VIP: 5795] PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL "PIANO NAZIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (PNACC)"

Autorità Proponente/Procedente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche

Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP)

E.p.c. a

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

VISTO il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

VISTO il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Revisione del 30.03.2022; <https://va.mite.gov.it/IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

PREMESSO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche**, in qualità di Autorità Proponente, con nota prot. n. 22053 del 15/02/2023, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 5967 del 16/02/2023, ha comunicato all'Ufficio scrivente l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del "**Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC)**", ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO che, ai fini di tale procedura, lo stesso **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche**, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso l'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, nel quale è stata data comunicazione delle modalità



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

di consultazione del progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, con decorrenza dei termini procedurali a far data dal 28/02/2023;

PREMESSO che, con nota prot. n. 22265 del 16/02/2023, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 5968 del 16/02/2023, il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali**, in qualità di Autorità Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche;

PREMESSO che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali** all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7726/11206>;

PREMESSO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 6429 del 20/02/2023, ha richiesto il parere di competenza agli Uffici territoriali del MiC, alle Regioni e Province autonome, e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale;

CONSIDERATO che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al “Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”;

CONSIDERATO che il presente Piano interessa tutte le Regioni d'Italia;

CONSIDERATO che il già menzionato Piano intende contribuire all'attuazione dell'obiettivo indicato dalla Strategia Europea di adattamento del 2021 che mira a realizzare la trasformazione dell'Europa in un'Unione resiliente ai cambiamenti climatici entro il 2050;

CONSIDERATO che l'obiettivo principale del PNACC è *“fornire un quadro di indirizzo nazionale per l'implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali, nonché a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche”*.

CONSIDERATO che, a tal proposito, il Piano si articola su due livelli di intervento:

1. **Livello “sistemico”**: Il PNACC, al fine di costruire un contesto organizzativo incentrato sul sistema di *governance* e sullo sviluppo delle conoscenze, delinea tre azioni di **“rafforzamento amministrativo”** (azione 1, azione 2 e azione 3) e una azione di **“rafforzamento delle competenze”** (azione 4):
 - **azione 1**) istituzione dell'“Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici”. L'Osservatorio nazionale si configura come tavolo di coordinamento e confronto per l'aggiornamento nel tempo delle priorità di intervento e per la pianificazione e attuazione delle azioni di adattamento (si rimanda al paragrafo 5.1 del PNACC per maggiori dettagli riguardanti composizione e funzioni);
 - **azione 2**) *mainstreaming* dell'adattamento nella pianificazione a tutti i livelli di governo del territorio. La definizione delle modalità di inclusione dei principi, delle misure e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nei Piani e Programmi nazionali, regionali e locali per i settori d'azione individuati nel PNACC, valorizzando le sinergie con gli altri Piani nazionali;
 - **azione 3**) direttive attuative. La definizione di modalità e strumenti settoriali e intersettoriali di attuazione delle misure del PNACC ai diversi livelli di governo.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- azione 4) sviluppo di un programma di ricerca. Il miglioramento e la messa a sistema del quadro delle conoscenze sugli impatti dei cambiamenti climatici, sulle vulnerabilità e sui rischi in Italia.

N	Misura	Azione	Obiettivo	Indicatore di avanzamento (metodo di misura)	Target	Tempi di attuazione	Soggetti coinvolti
1	Rafforzamento amministrativo per l'adattamento a livello nazionale (Governance)	Istituzione dell' "Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici"	Istituzione dell'Osservatorio nazionale e costituzione della Segreteria tecnica entro tre mesi dal decreto ministeriale di approvazione del PNACC	Emanazione del decreto ministeriale (Protocollo)	Tre mesi dal decreto ministeriale di approvazione e del PNACC	Tre mesi dal decreto ministeriale di approvazione del PNACC	MASE
2	Rafforzamento amministrativo per l'adattamento a livello nazionale (Governance)	Individuazione delle modalità, degli strumenti e dei soggetti competenti per l'introduzione di principi, misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nei Piani e Programmi nazionali, regionali e locali	Mainstreaming dell'adattamento nella pianificazione a tutti i livelli di governo del territorio	Numero di piani e programmi per i quali sono state individuate modalità, strumenti e soggetti competenti per il mainstreaming / Numero di programmi e/o piani valutati	100%	Sei mesi dal decreto di approvazione del PNACC	Osservatorio
3	Rafforzamento amministrativo per l'adattamento a livello nazionale (Governance)	Definizione di modalità e strumenti settoriali e intersettoriali di attuazione delle misure del PNACC ai diversi livelli di governo	Approvazione dell'atto di definizione delle modalità e degli strumenti di attuazione delle misure del PNACC entro dodici mesi dall'insediamento dell'Osservatorio	Approvazione dell'atto di definizione delle modalità e degli strumenti di attuazione delle misure del PNACC (Protocollo)	Dodici mesi dall'insediamento dell'Osservatorio	Dodici mesi dall'insediamento dell'Osservatorio	Osservatorio
4	Rafforzamento delle competenze tecniche per l'adattamento a livello nazionale (Informazione)	Sviluppo di un programma di ricerca per il miglioramento del quadro conoscitivo sugli impatti dei cambiamenti climatici, sulla vulnerabilità e sui rischi in Italia	Attivazione dell'Accordo/Convenzione entro dodici mesi dal decreto di approvazione del PNACC	Accordo/Convenzione (Protocollo)	Dodici mesi dal decreto di approvazione e del PNACC	Dodici mesi dal decreto di approvazione del PNACC	MASE

Schema riassuntivo delle misure e delle azioni di livello 1

2. **Livello "di indirizzo"**: Il PNACC mira ad esercitare una funzione di indirizzo; esso è incentrato sulla definizione di un "quadro delle misure di adattamento" e su "indirizzi per la pianificazione a scala regionale e locale". A tale scopo è stato definito l'allegato IV - Database delle azioni, il quale individua, sotto forma di tabella, n. 361 azioni settoriali di adattamento, per le quali fornisce:

- la **tipologia di appartenenza** (tipo A e tipo B):
 Tipo A – azioni che non richiedono interventi strutturali e materiali diretti.
 Tipo B – azioni che richiedono interventi strutturali e materiali diretti
- la **macrocategoria** (informazione, processi organizzativi e partecipativi, governance, adeguamento e miglioramento di impianti e infrastrutture, soluzioni basate sui servizi ecosistemici, ecosistemi fluviali, costieri e marini, riqualificazione del costruito) e relative sottocategorie.
- i **settori** (acquacoltura; agricoltura; dissesto geologico, idrogeologico ed idraulico; desertificazione; ecosistemi acque interne e di transizione; ecosistemi marini; ecosistemi terrestri; energia; foreste; industrie ed infrastrutture pericolose; insediamenti urbani; patrimonio culturale; pesca marittima; risorse idriche; salute; trasporti; turismo; zone costiere);
- i possibili **impatti**, gli **obiettivi**; il **giudizio di valore**, etc.
- il **tipo di misura**: definizione delle azioni in base alla "tipologia di appartenenza" prima descritta:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

per il Tipo A

- Azioni *soft*: contribuiscono alla creazione di capacità di adattamento attraverso una maggiore conoscenza o lo sviluppo di un contesto organizzativo, istituzionale e legislativo favorevole. Appartengono alla tipologia *soft* le macrocategorie di azioni di informazione, sviluppo di processi organizzativi e partecipativi, e governance.

per il Tipo B

- Azioni *green*: costituite dall'utilizzo o dalla gestione sostenibile di "servizi" naturali, inclusi quelli ecosistemici, al fine di ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici.
- Azioni *grey*: relative al miglioramento e adeguamento al cambiamento climatico di impianti e infrastrutture.

(per ulteriori approfondimenti si rimanda direttamente all'allegato IV del PNACC, di cui si riporta un brevissimo stralcio nella figura sottostante)

Strategia	Macro-categoria	Categorie	Principali tipi di misure	PTRI	Settore	Impatti	Obiettivo	Azione/Misura	Descrizione	Tipo di misura
B	Azioni di adeguamento e miglioramento di impianti e infrastrutture	Impianti, materiali e tecnologie	Processi, materiali e tecnologie	GRA3	Patrimonio culturale	Riduzione del dilavamento delle superfici del patrimonio culturale tangibile esposto all'aperto; Aumento dell'annerimento e del soiling di edifici e monumenti nei siti urbani; Modifiche nei processi di biodegrado dovuti alle proiezioni stagionali delle precipitazioni; Aumento degli effetti dovuti a stress termici su materiali lapidei (termoclastismo); Aumento dell'erosione eolica particolarmente dannosa sui materiali e le strutture caratterizzanti le regioni meridionali (ad esempio barocco leccese e siti archeologici); Aumento del rischio di allagamento dei siti archeologici (soprattutto strutture ipogee e centri storici); La variazione delle precipitazioni stagionali (riduzione di quelle estive e aumento di quelle invernali) può aumentare il degrado delle strutture lignee nelle aree montane; Aumento del rischio di degrado di manufatti e siti archeologici per scongelamento del permafrost	Contrastare il degrado dei materiali e delle strutture	Manutenzione ordinaria (da preferire ad interventi di restauro)	Programmazione per il patrimonio costruito effettuare regolari interventi di manutenzione, piuttosto che grandi sporadici interventi di restauro.	GREY

Stralcio dell'allegato IV – Database delle azioni

CONSIDERATO che per quanto concerne il settore *Patrimonio culturale* le azioni di riferimento vanno dalla **ORD. 231** alla **ORD. 243** il cui *Tipo di misura* risulta essere per quasi la totalità *soft* ad eccezione di una azione di tipo *grey* (v. immagine sopra riportata);

CONSIDERATO che alle 361 azioni è stata applicata una metodologia di valutazione che ha portato all'attribuzione, per ogni singola azione, di un **giudizio di valore** (basso, medio, medio-alto e alto) rispetto a **5 criteri**: efficienza, efficacia, effetti di secondo ordine, performance in presenza di incertezza, implementazione politica (cfr. pag. 20 del Rapporto Ambientale);

CONSIDERATO che tra le azioni individuate dal Piano sono privilegiate quelle che hanno un ridotto impatto sulle componenti ambientali quali quelle classificate di tipo non-infrastrutturale (*soft*) o infrastrutturale ecosistemiche (*green*);

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale, sebbene la valutazione puntuale e la localizzazione dei contesti interessati dalle azioni di Piano siano demandate alle successive fasi, è stato illustrato un approfondimento degli effetti ambientali delle misure *grey* poiché rappresentano soluzioni con possibili impatti negativi sugli ecosistemi naturali; in particolare, come evidenziato dalla tabella 5-2: *Analisi degli effetti ambientali delle misure grey*, alcune delle suddette azioni sono potenzialmente in grado di generare impatti negativi sul patrimonio culturale e sul



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

paesaggio, come, ad esempio, le azioni riferite al settore dell'Energia, del Turismo, delle Zone costiere, dell'Agricoltura e delle Risorse idriche;

CONSIDERATO che nell'allegato IV - *Database delle azioni* sono contenute anche delle analisi relative agli **effetti cumulativi** intesi come la capacità di una singola azione/misura di produrre effetti su più settori contemporaneamente (v. immagine sottostante);

Intersectorialità delle azioni	nr azioni	%
Mono-settore	84	23,3
Su 2 settori	58	16,1
Su 3 settori	58	16,1
Su 4 settori	45	12,5
Su 5 settori	25	6,9
> 5 settori	78	21,6
Tutti i settori	13	3,6
Totale	361	100%

Tabella 5-3: Analisi degli effetti cumulativi – distribuzione delle azioni su più settori

CONSIDERATO che, con riferimento al **Piano di Monitoraggio**, le azioni individuate dal PNACC, sia di tipo generale che settoriale, sono accompagnate da indicatori di misura dello stato di avanzamento, che rispondono anche al ruolo di **indicatori di processo** a supporto del monitoraggio ambientale e che gli "Indicatori di avanzamento" e gli "Indicatori di efficacia" del *Database* rappresentano, in questa fase, un portfolio di indicatori che saranno successivamente raffinati e adattati al contesto territoriale;

CONSIDERATO che, con riferimento al Monitoraggio del contesto ambientale, il PNACC individua:

- **Indicatori di contesto**, che offrono una descrizione sia dello stato attuale sia dell'evoluzione del contesto ambientale in cui si inserisce la proposta di Piano (cfr. tab. 7-2 del RA);
- **Indicatori di contributo**, utili per un'analisi quali-quantitativa degli effetti positivi e negativi dovuti all'attuazione delle azioni del Piano (cfr. pag. 322 del RA);

CONSIDERATO che sono stati elaborati, in riferimento alla componente "Paesaggio e beni culturali" e alla sua tutela, gli indicatori di contesto:

- Presenza di beni ed aree vincolate e/o tutelate (compresi siti UNESCO)
- Consumo di suolo nelle aree vincolate – ISPRA
- Beni culturali esposti a frane e alluvioni – ISPRA
- Recessione superficiale dei materiali lapidei (da Piattaforma Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici);

TENUTO CONTO dei **pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica**, dagli Uffici del MiC territorialmente competenti, dai Parchi Archeologici, dalle Regioni e Province Autonome, e dai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- nota prot. n. 637 del 06/03/2023 del Parco Archeologico di Sibari;
- nota prot. n. 2423 del 13/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;
- nota prot. n. 1546 del 13/03/2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta;
- nota prot. n. 1899 del 13/03/2023 della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali;
- nota prot. n. 3195 del 17/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- nota prot. n. 3091 del 22/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino;
- nota prot. n. 7242 del 22/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato;
- nota prot. n. 3985 del 23/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- prot. n. 5700 del 22/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 1518 del 22/03/2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
- nota prot. n. 9031 del 22/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- prot. n. 6847 del 22/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;
- prot. n. 7973 del 23/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. n. 3629 del 23/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
- nota prot. n. 3048 del 24/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;
- nota prot. n. 3985 del 24/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 3089 del 24/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza;
- nota prot. n. 4300 del 24/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;
- nota prot. n. 4829 del 27/03/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;
- nota prot. n. 1374 del 28/03/2023 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 338 del 13/04/2023 della Provincia Autonoma Di Trento - Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione;
- nota prot. n. 6717 del 26/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
- nota prot. n. 4413 del 03/05/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara;
- nota prot. n. 7244 del 10/05/2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;
- nota prot. n. 9018 del 10/05/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
- nota prot. n. 10118 del 11/05/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;
- nota prot. n. 5085 del 12/05/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;
- nota prot. n. 16095 del 04/05/2023 della U.O. DGABAP - Servizio II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- nota prot. n. 18875 del 24/05/2023 della U.O. DGABAP - Servizio III-Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico.

REGIONE ABRUZZO

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4300 del 24/03/2023, osserva quanto segue:

«(... ...) questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene di dovere presentare le seguenti osservazioni:

- nel Rapporto Ambientale viene specificato che, in ragione della vasta gamma di alternative d'azione che potrebbero riguardare alcune misure sulla base dei criteri selezionati, successivamente all'adozione del PNACC saranno gestite dalla struttura di governance la pianificazione e attuazione delle azioni di adattamento nei diversi settori, attraverso la definizione di priorità, ruoli, responsabilità. A tal proposito, si rileva che nel RA non viene affrontata un'analisi dei piani locali, settoriali e intersettoriali in cui dovranno essere declinate le suddette molteplici alternative d'azione, ed in cui di fatto queste troveranno effettiva attuazione. Nell'analisi del "Quadro di riferimento normativo e programmatico" sono stati elencati gli atti e le norme internazionali, europee e nazionali strettamente correlati al tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici, mentre nel paragrafo 2.1.5 avente ad oggetto la "dimensione regionale e locale dell'adattamento ai cambiamenti climatici" viene condotta un'analisi generica dei possibili atti che potranno "contribuire agli obiettivi del PNACC". Considerato il carattere strategico delle azioni previste, nonché la complessità della loro gestione attuativa nel territorio nazionale, si ritiene che dovrebbero essere approfondite in questa fase le conoscenze in dettaglio dei singoli piani settoriali e intersettoriali su cui il PNACC produrrà indirettamente i suoi effetti, sino a delineare un elenco di quelli che dovranno essere raccordati agli obiettivi generali e specifici del PNACC. Tali approfondimenti saranno anche di ausilio alle successive attività della struttura di governance che dovrà appunto individuare le modalità per la declinazione delle molteplici alternative d'azione contemplate nel PNACC. Nel caso di altri Piani di portata nazionale e con obiettivi coerenti e affini a quello in argomento – si pensi al PiTESAI - risulta ad esempio già in corso la definizione di una mappatura a scala territoriale delle azioni, su una base cartografica dell'intero territorio nazionale in cui risultano verificabili gli ambiti sottoposti a particolari forme di tutela per il loro valore intrinseco, compresi quelli riferiti al Patrimonio culturale. La possibile condivisione di tali strumenti potrebbe forse agevolare le attività sopra indicate volte ad un approfondimento delle conoscenze, e favorire laddove possibile anche il pervenire alla definizione di strumenti cartografici facilmente accessibili che consentano una lettura a livelli sovrapposti di Piani affini e coerenti fra loro in termini di obiettivi.
- in relazione a quanto evidenziato al punto precedente, si ritiene utile segnalare sin d'ora che per quanto attiene alle province di L'Aquila e Teramo di competenza della scrivente Soprintendenza, eventuali verifiche in termini di approfondimenti delle conoscenze, o ai fini dei controlli di coerenza e/o di compatibilità delle azioni previste nel PNACC con la componente Patrimonio culturale, potranno essere condotte, per quanto attiene la tutela paesaggistica, nel vigente Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo (approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21) e nelle cartografie di analisi e conoscitive del redigendo Piano paesaggistico (2004-2009) consultabili al seguente link <http://www.regione.abruzzo.it/pianoPaesisticoReg/index.asp?modello=presentazione&servizio=xList&stileD iv=mono&template=default&msv=navigazi1>; per quanto attiene alla tutela monumentale, sulle piattaforme <http://vincolinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login>; per quanto attiene al patrimonio archeologico, si ritiene utile evidenziare che parte degli strumenti urbanistici comunali risultano contenere un maggiore livello di definizione delle aree perimetrate di interesse archeologico rispetto ai piani sovraordinati.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Tuttavia, si ritiene fondamentale rammentare che, a prescindere dalla segnalazione o meno di evidenze di interesse archeologico nella vincolistica ministeriale e nei piani territoriali, si rende necessario, ai fini della delineazione di un quadro conoscitivo più esaustivo, definire per le diverse linee d'azione e per i singoli interventi, l'impatto che tali opere avranno sul potenziale archeologico del territorio, rammentando gli obblighi di legge previsti dall'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

- considerata la diffusione capillare sul territorio nazionale del Patrimonio culturale e paesaggistico - nella Regione Abruzzo parte estesa del territorio risulta interessata dalla presenza di vincoli puntuali, areali e/o bellezze individue, o ope legis delineati ai sensi delle Parti II e III del Codice - si ritiene che la coerenza del Piano verso la salvaguardia di tale patrimonio – seppure promossa in via indiretta tramite azioni e indirizzi volti a superare gli effetti collaterali dei cambiamenti climatici – debba delinarsi all'interno di un quadro di azioni per le quali siano state il più possibile individuate nel Piano stesso tutte le possibili declinazioni nei piani locali, settoriali e intersettoriali, al fine di incidere sulla riduzione dei potenziali effetti negativi sul Patrimonio culturale individuati nella Tab. 5.2.»

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4413 del 03/05/2023, osserva quanto segue:

«(...) questa Soprintendenza ritiene utile fornire le seguenti indicazioni per la successiva fase della VAS:

- la fase conoscitiva dovrà essere sviluppata tenendo conto di ogni categoria di bene tutelato ai sensi della parte Seconda e Terza del D.Lgs 42/2004, sia con provvedimento espresso sia "ope legis", tenendo conto del fatto che i beni culturali "ope legis" non sono sempre puntualmente individuati in modo completo ed esaustivo e che devono essere indagati con puntuali verifiche con i soggetti proprietari o detentori (Enti Ecclesiastici, Enti territoriali, Onlus, ecc.) che corrispondono alle categorie di cui all'art. 10 co. 1 e art. 12 co. 1 del D.Lgs. 42/2004;
- la distinzione tra beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico e all'art. 142 - Aree tutelate per legge del Codice dei beni culturali e del paesaggio non è sufficientemente illustrata, mancando in alcune parti riferimento alle zone tutelate ai sensi dell'art. 142 che sono, ancorché zone tutelate ope legis, beni paesaggistici a tutti gli effetti. È il caso di ricordare che l'Abruzzo ha una estesissima rete di Parchi (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale della Maiella e Parco naturale regionale Sirente-Velino) e Riserve (statali e regionali) che sono sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f). Altra particolarità della regione sono i territori gravati da usi civici (particolarmente estesi in provincia di Chieti) – la cui disciplina ha, in molti casi, "costituito la salvezza dei boschi e dei pascoli, la naturale – forse inconsapevole – tutela di valori ecologici" – che sono tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g);
- le previsioni della pianificazione paesistica regionale di settore dovranno essere riportate nella documentazione conoscitiva. In particolare, si rende noto che la vigente Pianificazione paesaggistica regionale (P.R.P. - Piano Regionale Paesistico dell'Abruzzo, approvato con atto del Consiglio Regionale n. 141/21 del 21 marzo 1990) è in corso di revisione con il redigendo nuovo Piano Paesaggistico (Cartografia vigente aggiornata al 2004 - disponibile sul sito della Regione Abruzzo - di preparazione al nuovo Piano che riguarderà l'intero territorio regionale). Nel nuovo Piano Paesaggistico le analisi del territorio integreranno e aggiorneranno quelle precedenti in linea con quanto previsto dalla Convenzione Europea del Paesaggio. Saranno inseriti, quali parametri di riferimento, la geomorfologia, gli aspetti naturalistico-ambientali, storicoculturali, simbolici e l'antropizzazione. Inoltre, è stato adottato, con Deliberazione di Giunta Regionale



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

n. 3 del 09.01.2023, in attuazione all'art. 21 delle NTA del Quadro di Riferimento Regionale, il Progetto Speciale della Costa dei Trabocchi. Di tali strumenti normativi e di indirizzo, si dovrà tenere conto proponendo anche un'analisi delle criticità specifiche degli impatti derivanti dai cambiamenti climatici prodotti sui contesti paesaggistici in maniera chiara e specifica (consumo di suolo, abusivismo, erosione e urbanizzazione coste, dissesto idrogeologico, deforestazione, siccità, crisi idrica, alluvioni, eccetera) per l'individuazione degli obiettivi che il piano intende perseguire e delle azioni attuative;

- si ricorda, altresì, la necessità di salvaguardare Beni paesaggistici anche non sottoposti a tutela formale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare nella regione Abruzzo le vaste aree di territorio collinare connotate dalla tipicità del paesaggio agricolo (olivicoltura e viticoltura), dal sistema dei crinali e dei calanchi e delle antiche strade statali e non connotate da rilevanti filari di alberature, che sono parte integrante dell'identità e della storia della Nazione italiana, così come i vasti ambiti urbani storicizzati (città storiche, borghi e paesi o affacciati su belvederi costieri, ecc) al di fuori dei provvedimenti di tutela generali, spesso su crinali o sommità geologicamente instabili e soggetti a dissesti idrogeologici che ne compromettono la loro sopravvivenza.
- per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio archeologico, si ricorda che il Piano dovrà tenere in considerazione non solo le aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e i tracciati della rete tratturale, disciplinati dai Piani Quadro Tratturi dei singoli Comuni, per i quali, si rammenta, vige egualmente la tutela prevista dal Codice (e normativa precedente), in quanto sottoposti a vincolo diretto ai sensi del D. M. 22-12-1983, ma anche le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali (PRG) e/o da eventuali Carte archeologiche realizzate. Per cui diventa fondamentale la necessità di concretizzare piani di monitoraggio sui beni non solo collinari e montane a rischio frane e dissesti, ma anche costieri a rischio di erosione marina (come, ad esempio, il tracciato tratturale nel comune di Casalbordino).

Si coglie, infine, l'occasione per rilevare l'opportunità che il PNACC in oggetto si allinei a quanto già espresso in linea generale dal MiC in sede di VAS relative agli altri "Piani Nazionali" per le dovute sinergie delle previsioni.»

REGIONE CALABRIA

Il **Parco Archeologico di Sibari**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 637 del 06/03/2023, osserva quanto segue:

«(...) Il Parco Archeologico di Sibari è posto a pochi chilometri dalla linea di costa e a poche centinaia di metri dal fiume Crati, che esondato nel 2013 causò ingenti danni alle strutture del "Parco del Cavallo", pertanto ha particolarmente a cuore le tematiche relative ai cambiamenti climatici e ai dissesti idrogeologici.

In relazione alla documentazione analizzata si esprimono le seguenti osservazioni:

- In merito al paragrafo 3.17 – patrimonio culturale. Si ritiene che la trattazione delle problematiche relative al danneggiamento/usura dei beni culturali sia esaustiva. Nel testo, infatti, emerge "il ruolo predominante dell'acqua come fattore di degrado diretto e indiretto dei materiali costituenti i beni culturali". L'acqua, nel caso del Parco Archeologico di Sibari, è causa dei problemi di gestione delle aree archeologiche che essendo poste a circa -3 m dal p.c. sono costantemente soggette alla risalita dell'acqua di falda ed al ristagno dell'acqua piovana. Tale presenza causa fenomeni di abbassamento del suolo, soprattutto lungo le platee basolate, deterioramento delle malte delle strutture murarie (compresi i bauletti moderni) e il progressivo disfacimento delle pavimentazioni musive (vedi ad esempio l'area delle terme).



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- *In merito al paragrafo al capitolo 4 – misure e azioni di adattamento. Si auspica un maggiore sviluppo della tematica relativa alla “Riqualificazione del costruito” ed in particolare dei “sistemi di drenaggio stradale” eco-compatibili.»*

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 62423 del 13/03/2023, osserva quanto segue:

«(... ...) Ai soli fini paesaggistici e monumentali:

(... ...) tenuto conto che in questa fase non è possibile esprimere compiutamente valutazioni di merito riguardo alle singole opere che verranno realizzate per perseguire gli obiettivi del piano in oggetto, si ritiene necessario che il Piano:

- *promuova azioni in grado di tutelare e valorizzare i caratteri costitutivi dei paesaggi agrari locali (sistemi di perimetrazione dei lotti, viabilità interpodereale, presenza e accostamento di colture tipiche locali, caratteri tipologici dell’architettura locale, ecc.);*
- *supporti azioni sulle coste in grado di salvaguardarne i contenuti percettivi e le caratteristiche peculiari, evitando in ogni caso l’introduzione di opere fortemente estranee al contesto;*
- *non favorisca l’introduzione, per ciò che concerne il settore Energia, di infrastrutture ed elementi in grado di alterare considerevolmente le caratteristiche costitutive dei paesaggi tradizionali (rurali, storici, boschivi) locali.*

Si specifica, infine, considerata la fase preliminare di pianificazione e la tipologia di strumenti previsti dal Piano, come sopra delineati, che questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto in base alla normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità paesaggistica delle opere e le eventuali interferenze con il patrimonio culturale.

Ai soli fini archeologici:

(... ...) ai fini della tutela del patrimonio archeologico, non si ritiene di dover esprimere particolari osservazioni o considerazioni in merito a quanto proposto dal PNACC, rimandando ad una fase successiva l’eventuale emanazione di pareri e/o osservazioni, in sede di approvazione di specifiche opere o progetti ricadenti sul territorio di competenza.»

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 3089 del 24/03/2023, osserva quanto segue:

«(... ...)»

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e monumentali

CONSIDERATO che tra gli obiettivi strategici del Piano, quelli che maggiormente potrebbero determinare impatti, anche notevoli, sul paesaggio e sul patrimonio culturale sono quelli riconducibili ai seguenti settori:

- *Agricoltura;*
- *Energia;*
- *Foreste;*
- *Insedimenti urbani.*

(... ...) questo Ufficio ritiene necessario che il Piano nella sua attuazione, per quanto riguarda gli interventi afferenti al territorio rurale per renderlo maggiormente resiliente nei confronti delle variazioni climatiche, rispetti i caratteri costitutivi del paesaggio in esame - la viabilità interpodereale, l’architettura rurale per la conduzione del fondo, ordinamento delle colture, vegetazione perimetrale al fondo, etc. - che hanno determinato una millenaria stratificazione storica dei paesaggi agrari della provincia di Cosenza.

Per quanto concerne il settore "Energia", l’azione "Interventi di adattamento" che ha come obiettivo il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, la Scrivente ritiene che solo in misura limitata potrà essere attuata su edifici di interesse storico artistico, in quanto non si ritiene compatibile la posa in opera di materiali maggiormente



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

performanti in luogo di quelli storici. Altresì, potrebbero esserci impatti, anche per edifici non di elevato interesse storico-artistico, di tipo percettivo in quei contesti afferenti al paesaggio storico urbano.

Per quanto riguardano le opere finalizzate a mitigare l'erosione costiera si ritiene necessario che l'intervento venga "ispirato" dalle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, evitando per esempio apparati dunari in quei contesti dove potrebbero risultare fortemente alloctone.

Inoltre, si ritiene essenziale, per quanto riguarda gli impianti legati all'acquacultura, prediligere i tratti costieri dediti alla pesca escludendo quei tratti di costa che si caratterizzano per elevate valenze paesaggistiche.

Infine, si specifica che questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto dalla normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità paesaggistica delle opere e le eventuali interferenze con il patrimonio culturale.

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici:

Premesso che le attività oggetto del Piano potrebbero risultare impattanti rispetto alle evidenze archeologiche ampiamente diffuse sul territorio di competenza della Scrivente Soprintendenza, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta, si ritiene che la progettazione delle trasformazioni del territorio non possa prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività oggetto del Piano.

A tal fine, giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo 1, cap. 6.4, p. 293 e che, ad ogni buon fine, di seguito si riporta:

"la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio". Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico e/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico - assoluto e relativo — di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:

- raccolta dei dati bibliografici e di archivio delle aree interessate dalle opere di progetto;
- approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
- conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
- esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni al progetto.

Inoltre, pare opportuno sottolineare che, essendo i siti di interesse archeologico esistenti non solo per il loro valore intrinseco, ma soprattutto per il proprio contesto ambientale in cui sono inseriti, si sottolinea l'importanza di ottemperare a tutte le indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica, con particolare riguardo al D. Lgs. 42/2004, al D. Lgs. 50/2016, art. 25, tenendo conto delle aree sottoposte a tutela, ex artt. 10-13 del D. Lgs. 42/2004, nonché delle aree a tutela indiretta, ex art. 45 del D. Lgs. 42/2004, riportati integralmente dal sopracitato QTRP, Tomo 1, p. 202-209 e consultabili presso l'archivio dello scrivente ufficio.

Infine, si raccomanda di tener presente che i beni oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ai sensi della parte seconda del Codice, sono individuati quali zone di interesse archeologico; pertanto, sono aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004. Sarà quindi necessario considerare le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico, ovvero del contesto ambientale in cui sono inseriti.»

REGIONE CAMPANIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 6847 del 22/03/2023, osserva quanto segue:

«(...) questa Soprintendenza ritiene che il Piano possa contribuire a un processo di recupero, alla conservazione e alla salvaguardia dei beni culturali presenti sul territorio regionale solo attraverso un sistema di azioni integrate (patrimonio culturale, ecosistemi terrestri, foreste, zone costiere, corpi idrici, agricoltura, energia, ecc.).

Nello specifico delle vulnerabilità del territorio regionale, è opportuno far presente come il contesto sia fortemente sensibile sotto il profilo geologico ed idrogeologico e la fascia costiera sia continuamente sottoposta alle forti azioni erosive del mare, con conseguenti dissesti e realizzazione di opere di messa in sicurezza, che rappresentano potenziali pericoli di danneggiamento ai beni archeologici e determinano alterazioni significative del contesto paesaggistico.

Per quanto riguarda il settore dell'energia elettrica, dovranno essere verificati nello specifico dei contesti territoriali gli impatti delle fonti energetiche, con particolare riguardo alle cosiddette "rinnovabili", sul patrimonio culturale, in special modo quello paesaggistico e archeologico, al fine di escludere quelle iniziative che possano alterare in maniera significativa le caratteristiche peculiari dei contesti paesaggistici e/o storico-culturali. Sembra opportuno segnalare che la Regione Campania risulta, allo stato attuale, sfornita del Piano Paesaggistico, in fase di attuazione, e che nel corso delle procedure di VIA/VAS questa Soprintendenza non è messa nelle condizioni di poter valutare l'effetto di accumulo, che, talvolta, interessa aree ad alto valore paesaggistico, all'interno delle quali si situano masserie e aree archeologiche di particolare interesse culturale anche ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004.

Per quanto attiene agli indicatori utili alla valutazione degli impatti nel corso del R.A. e della successiva fase di monitoraggio appare opportuno segnalare i seguenti parametri e riferimenti: Perimetrazione cartografica dei vincoli; % di territorio sottoposto a vincolo di tutela rispetto all'estensione totale.

Questo Ufficio, in ogni caso, si riserva di esprimere le proprie valutazioni di competenza nelle successive fasi di pianificazione e/o progettazione, al momento della richiesta del parere ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.»

Il **Parco Archeologico di Ercolano**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 1374 del 28/03/2023, osserva quanto segue:

«(...) si fa presente che l'intera area di competenza del Parco Archeologico di Ercolano è sottoposta a tutela archeologica e paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 e che all'interno dell'area sono ubicati complessi monumentali di importante interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004.



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Inoltre, tenuto conto della fondamentale valenza strategica e dell'eccezionale valore culturale del Parco Archeologico di Ercolano, si ravvisa la necessità di:

- considerare tra i beni costituenti il patrimonio culturale di cui al paragrafo 2.8 del RA anche i beni paesaggistici e non solo i beni architettonici ed archeologici; inoltre, si ravvisa l'assenza di riferimenti ai beni culturali tutelati ope legis e in materia di prevenzione dei possibili impatti su un eventuale patrimonio archeologico non censito;
- individuare indicatori specifici tali da considerare i possibili impatti anche su aree contermini a quelle soggette a tutela paesaggistica, monumentale e archeologica, al fine di salvaguardare non solamente le aree tutelate in sé, a cui è riconosciuto valore intrinseco ma preservare il contesto territoriale in cui esse sono inserite.

Si fa inoltre presente che, tra gli indicatori di processo di cui alla tabella n.13 del RA, al fine di considerare un contesto normativo di riferimento più completo, è necessario includere i seguenti Piani:

- il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.) approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano;
- il Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".»

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 9018 del 10/05/2023, osserva quanto segue:

«(...) per quanto di competenza, si osserva quanto segue.

Prioritariamente dovrà essere previsto lo sviluppo di una fase conoscitiva che dovrà tener conto di ogni categoria di bene culturale sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., pertanto, ai fini della completezza del quadro conoscitivo e in merito agli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali utilizzati nell'elaborazione del rapporto ambientale, si ritiene che l'analisi del contesto:

- Per quanto attiene gli aspetti inerenti i beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte III — Beni paesaggistici del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. le linee metodologiche finalizzate alla valutazione degli impatti sugli aspetti inerenti la tutela e la salvaguardia dei beni paesaggistici non affrontano ed approfondiscono in maniera esaustiva gli aspetti ad essa inerenti; la distinzione tra beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio non è sufficientemente illustrata mancando in alcune parti il riferimento alle zone tutelate ai sensi dell'art. 142; si rileva la necessità che i beni paesaggistici e culturali siano analizzati e valutati attraverso indicatori specifici, pertanto, dovranno essere individuate metodologie di analisi per elaborare le fasi conoscitive del territorio tenendo conto di ogni categoria di bene sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., ed in conformità a quanto significato dalla Convenzione europea del Paesaggio si ritiene opportuno salvaguardare anche i paesaggi non sottoposti a tutela formale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; inoltre, si ritiene che al fine di poter redigere una documentazione conoscitiva esaustiva debbano essere riportate le previsioni della pianificazione paesaggistica regionale e di settore;
- inoltre, sempre, nell'ambito dell'area tematica vincoli paesaggistici per quanto concerne l'indicatore "aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs. n. 42/2004" debba tenere in debito conto il sistema dei Regi Lagni, un'antica opera di bonifica idraulica, essenzialmente costituita da un reticolo di canali scavati nella terra per drenare le acque di un territorio spesso paludoso, esteso circa 100.000 ettari nel cuore produttivo delle province di Napoli e Caserta. Le opere di canalizzazione, avviate in epoca romana, videro un forte impegno per il riassetto idraulico durante il Vicereame spagnolo agli inizi del 1600 caratterizzando il territorio a Nord della città di Napoli;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

A

- per le tematiche proprie del PNACC può essere utile un approfondimento degli obiettivi espressi nel documento del Piano di Tutela delle acque della Regione Campania;
- nell'ambito dell'area tematica Beni culturali, istituti e luoghi della cultura per quanto riguarda l'indicatore "Siti UNESCO" si dovrà tener conto anche del patrimonio culturale immateriale dell'umanità che ha sottoposto a tutela l'arte della costruzione dei muri in pietra a secco, da cui ne consegue la tutela dei manufatti costruiti con la tecnica della pietra posata a secco, presenti in numerose aree rurali sia all'interno che all'esterno dei nuclei abitati che caratterizzano il paesaggio e danno evidenza della ricchezza delle tipologie costruttive legate all'abitare, al coltivare ed all'allevamento, con un ruolo fondamentale nella prevenzione idrogeologica del territorio, nell'attutire il rischio dell'erosione del suolo e della sua desertificazione, nel mantenere e migliorare la biodiversità; in profonda armonia con l'ambiente naturale in cui si trovano e direttamente legate alla specificità dei luoghi, pertanto, un corretto inserimento di eventuali interventi strutturali e infrastrutturali dovrà necessariamente tener conto delle interferenze con i contesti caratterizzati dalla presenza di estesi territori, sia dell'entroterra che delle zone costiere, ricadenti nell'area metropolitana della città di Napoli modellati ed organizzati attraverso l'uso di strutture realizzate con muri posati a secco.
- infine, sempre in materia di Beni culturali per una maggiore e reale consistenza del patrimonio una fonte più aggiornata e rappresentativa la si può verificare all'indirizzo web <http://www.vincoliinreteleniculturali.it> e sul sito <https://www.patrimonioculturale-enit/webgis.>, nonché la carta del rischio del patrimonio culturale al sito <http://www.cartadeirischio.beniculturali.it>;
- per quanto attiene alla tutela archeologica si dovranno tenere debitamente in considerazione le aree di interesse archeologico riconosciute e non e, pertanto, si dovranno acquisire analisi di maggiore dettaglio con approfondimenti sulla base di valutazioni derivanti dalle carte del potenziale archeologico.

Per quanto sopra esposto a livello generale e sommario non appaiono particolari criticità nella valutazione di coerenza tra gli obiettivi del piano finalizzato a fornire un quadro di indirizzo nazionale per l'implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche, tuttavia si suggerisce un maggior approfondimento degli impatti del Piano sulle componenti paesaggio e sui beni culturali.»

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 7973 del 23/03/2023, osserva quanto segue:

«(... ..) questa Soprintendenza, per quanto di competenza, comunica le proprie osservazioni sull'esame del Programma presentato riguardo la fase di consultazione pubblica di VAS:

- le linee metodologiche finalizzate alla valutazione degli impatti sui beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i non affrontano ed approfondiscono in maniera esaustiva gli aspetti inerenti alla tutela e alla salvaguardia dei beni paesaggistici, inseriti nel PNACC_Rapporto_Ambientale all'interno del cap. 3.9 Patrimonio Culturale, anche non sottoposti a tutela formale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e le vaste aree di territorio connotate dalle tipicità del paesaggio padano e del sistema dei crinali e dei calanchi, queste ultime oggetto di prescrizioni e previsioni della pianificazione regionale;
- la distinzione tra beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 e all'art.142 del Codice dei beni culturali e paesaggistici non è sufficientemente illustrata mancando in alcune parti il riferimento alle zone tutelate ai sensi dell'art. 142 che si rammenta, ancorché zone tutelate ope legis, essere beni paesaggistici a tutti gli



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

effetti. A puro titolo di esempio si evidenzia che la Tabella 3-19: Beni paesaggistici vincolati (art. 142 lett. a, b, c, d, l e art. 136) pag. 199-200 del PNACC_Rapporto_Ambientale con indicazione di Regione e Suolo soggetto a vincoli in ettari, non tiene in considerazione tutte le categorie di beni tutelati ai sensi dell'art 142. Si rammenta l'opportunità di salvaguardare i paesaggi anche non sottoposti a tutela formale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in ottemperanza a quanto dettato dalla Convenzione europea del Paesaggio;

- si rileva la necessità che i beni paesaggistici e culturali siano analizzati e valutati attraverso indicatori specifici e distinti tra loro. A tal fine dovranno essere individuate metodologie di analisi per elaborare le fasi conoscitive del territorio interessato tenendo conto di ogni categoria di bene sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- le previsioni della pianificazione paesistica regionale e di settore dovranno essere riportate nella documentazione conoscitiva. In particolare, si rende noto che il Piano Territoriale Paesaggistico è in corso di adeguamento ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., sulla base dell'intesa stipulata tra il MiC e la Regione Emilia-Romagna. Di tali strumenti normativi e di indirizzo, si dovrà tenere conto proponendo anche un'analisi delle criticità specifiche e degli impatti derivanti dai cambiamenti climatici prodotti sui contesti paesaggistici in maniera chiara e specifica (consumo di suolo, abusivismo, erosione e urbanizzazione coste, dissesto idrogeologico, deforestazione, siccità, crisi idrica, alluvioni, ecc.) per l'individuazione degli obiettivi che il piano intende perseguire e delle azioni attuative;
- per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela dei beni archeologici, si sottolinea l'importanza di considerare il suolo Servizio Ecosistemico fondamentale per la conservazione del patrimonio culturale, storico-archeologico ed ecologico-ambientale, da cui deriva la necessità di concretizzare piani di monitoraggio sui beni non solo costieri (a rischio di erosione marittima) ma anche collinari/montani a rischio frane ed erosioni rocciose.
- la fase conoscitiva dovrà essere sviluppata tenendo conto di ogni categoria di bene tutelato ai sensi della Parte Seconda e Terza del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sia con provvedimento espresso sia "ope legis". I dati sul patrimonio culturale sottoposto al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., possono essere verificati sul sito webgis: <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis>. Tenendo tuttavia conto del fatto che i beni culturali "ope legis" non sono individuati in modo completo ed esaustivo su tale portale, bensì andrebbero indagati con puntuali verifiche con i soggetti proprietari o detentori che corrispondono alle categorie di cui all'art. 10 co. 1 e art. 12 co. 1 del D.lgs. 42/2004 e smi.

Per la completezza degli elaborati conoscitivi si rinvia anche alle banche dati della Regione Emilia-Romagna (Moka e minERva) e al sito <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici>.

Si coglie l'occasione per rilevare l'opportunità che il PNACC in oggetto si allinei a quanto già espresso dal MiC in sede di VAS relative ai Piani Nazionali per i Rifiuti, Terna, Energia, Politica Agricola Comune e PNIEC per le dovute sinergie delle previsioni.»

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 3048 del 24/03/2023, osserva quanto segue:

«(... ...) In relazione agli ambiti di tutela paesaggistica e dei beni culturali, il piano in oggetto ricomprende anche gli indicatori inerenti ai beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Tuttavia, ai fini di una più puntuale definizione dei beni coinvolti e dunque dei potenziali impatti, si evidenzia sin d'ora l'opportunità di aggiornare il quadro dei dati, stante il continuo evolversi del numero e dell'ubicazione delle tutele. A tal proposito si riportano di seguito talune fonti di reperimento dei dati, corredate da alcune doverose precisazioni.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Si segnala come tra le fonti di reperimento dei dati inerenti i beni oggetto di tutela paesaggistica, venga più volte ricompreso anche il sito web SITAP di questo Ministero. Sebbene lo strumento sia di indubbia utilità, si deve richiamare la non esaustività dello stesso, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: “In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo”. Nelle more della conclusione dell’iter di adeguamento del PTPR dell’Emilia-Romagna, resta pertanto imprescindibile la verifica della presenza e delle relative perimetrazioni delle aree di tutela paesaggistica all’interno dei PTCP provinciali e degli strumenti urbanistici comunali vigenti, coinvolti nelle azioni di piano. Per quanto concerne le tutele inerenti agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del D.Lsg. 42/2004), si evidenzia sin d’ora la possibilità di consultare al seguente link: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/adequamento-ptpr>, gli esiti della ricognizione operata dal competente Comitato Tecnico Scientifico.

Ai fini di una migliore conoscenza del patrimonio costruito presente in Emilia-Romagna, anche vista la non esaustività del portale Vincoli in Rete, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione – in continua fase di implementazione – dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel Webgis del patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiC. Per quanto concerne la conoscenza della distribuzione e della consistenza dei beni tutelati ope legis, questo Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto.

Fermo restando l’attuale livello di approfondimento riconducibile alla fase di VAS, si valuta positivamente la proposta del PNACC di includere tra i beni soggetti agli impatti derivanti dai cambiamenti climatici anche i paesaggi rurali storico-culturali, nell’ambito di una più vasta concezione del Paesaggio, in linea con le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio.

In relazione al degrado dei beni culturali si evidenzia altresì come l’innalzamento delle temperature comporti oltre alla segnalata essiccazione dei suoli, anche ripercussioni sui livelli delle falde acquifere. I repentini abbassamenti, cui talvolta fanno seguito altrettanto repentini innalzamenti, infatti, comportano dissesti fondali negli edifici che non sono in grado di adattarsi a modifiche prive di gradualità, portando all’accentuazione di quadri fessurativi di significativa portata e a fenomeni di ribaltamento delle facciate con danni alle strutture e alle superfici – intonacate, modanate, decorate ecc. – dei beni culturali.

Considerato l’impatto che il PNAAC potrà avere sulla pianificazione e sulla legislazione degli enti regionali, locali e settoriali in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, si esprimono, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni. Poiché il PNACC contiene elementi relativi a tutti i problemi ambientali connessi, direttamente o indirettamente, ai cambiamenti climatici, il suo ambito di azione, e di impatto indiretto, è potenzialmente molto vasto, tanto più che, così come ben evidenziato nel Piano, questo “non avrà impatto diretto sulle componenti ambientali e sul patrimonio culturale italiani, ma solo indiretto attraverso la pianificazione o la normativa settoriale sotto-ordinate che dispongono l’implementazione delle singole misure a livello locale”. Si tratta, tuttavia, di un Piano con il quale si intende effettuare una ricognizione degli strumenti normativi e settoriali esistenti, offrendo elementi per la pianificazione territoriale dell’adattamento al cambiamento climatico. Gli effetti potranno dunque essere molto ampi in ragione della sua applicazione, ma in linea teorica positivi per l’ambiente in senso lato, inclusi i beni culturali e paesaggistici tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Nello specifico il Piano avrà ricadute su diverse



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

norme di settore, tra cui i piani paesaggistici regionali, da cui discende un potenziale effetto positivo sul paesaggio nella sua accezione più ampia, così come definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

Infine, poiché gli interventi cosiddetti "grey" rappresentano soluzioni con possibili impatti negativi sugli ecosistemi naturali, occorrerà verificarne gli effetti ambientali e le eventuali indicazioni con finalità mitigative. Tale analisi, tuttavia, è demandata al livello della pianificazione settoriale regionale e locale, a valle di specifica valutazione ambientale, allo stato attuale, pertanto, non è possibile effettuare alcuna valutazione di merito sui potenziali effetti ambientali negativi diretti delle azioni "grey".

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, viste le finalità del Piano in oggetto e le ricadute positive sui beni archeologici a vista potenzialmente determinate da un miglioramento dell'inquinamento atmosferico nel territorio, questo Ufficio, nel valutare favorevolmente le indicazioni previste, esprime le seguenti osservazioni.

Considerato che il Piano in questione ha natura strategica e non individua, allo stato attuale, alcun progetto specifico, ma ambiti potenziali di applicazione, non è al momento possibile segnalare elementi specifici – in termini di criticità o di attenzione – circa l'eventuale impatto che l'applicazione del piano avrebbe su beni archeologici noti o eventualmente presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza.

Ci si limita pertanto, in questa sede e allo stato attuale della progettazione, a rilevare come le misure più impattanti sotto il profilo della tutela archeologica non potranno che essere quelle connesse alla progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali ovvero all'implementazione degli interventi fisici e delle misure costruttive "utili a rendere gli edifici, le infrastrutture, le reti, i territori, più resilienti ai cambiamenti climatici", in quanto incidenti sul sottosuolo e, pertanto, potenzialmente interferenti con beni archeologici sepolti e non ancora noti. A parziale riduzione di tale rischio, ai fini della verifica delle possibili interferenze delle misure eventualmente previste, oltre alle piattaforme informative territoriali citate nel Piano, si ritiene utile rammentare anche la nota ricognizione del Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, soprarichiamato. In tale piattaforma, oltre ai vincoli espressi tramite decreti ministeriali delle aree archeologiche vincolate, vengono costantemente inseriti anche tutti gli "interventi di scavo" di esito positivo che vengono effettuati sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, ovvero tutti quegli interventi che restituiscono dati sull'occupazione antica e che portano al rinvenimento di materiali, strutture e suoli di natura archeologica.

Si ritiene, infine, utile ricordare che – in sede di futuro sviluppo degli strumenti di attuazione (piani attuativi, programmi e progetti) – si dovrà tener conto della normativa vigente in materia di archeologia preventiva per gli interventi pubblici (art. 25 del D.Lgs. 50/2016) e di quella vigente in materia di tutela archeologica per l'edilizia privata presente all'interno dei piani urbanistici di scala regionale (PTPR), provinciale (PTPC) e comunale (norme di attuazione di PSC e RUE).»

REGIONE LIGURIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4829 del 27/03/2023, osserva quanto segue:

«(... ...)

In relazione alla competenza paesaggistica e monumentale

(... ...) **CONSIDERATO** che l'ambito territoriale di competenza della scrivente comprende areali di pregio naturalistico e paesaggistico oggetto di dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e areali sottoposti alle tutele previste dall'art. 142 c.1, quali patrimonio delle comunità declinato dalla Convenzione Europea del Paesaggio;

Per completezza di informazione, con riferimento ai provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico in itinere ai sensi dell'art. 136 del Codice del Beni Culturali e del Paesaggio si segnalano:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- Comune di Genova, dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni della "fascia costiera e dei nuclei storici di Boccadasse, Capo Santa Chiara, Vernazzola e Sturla", in forza del decreto del vicedirettore generale territorio n. 598 del 3 febbraio 2022, G.U. n. 163, serie generale, in data 07/04/2022;
- proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, lett. c) e d), del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. "delle fasce ripariali e delle aree rurali e agricole della piana del Fiume Entella e del tratto terminale del Torrente Lavagna, ricadenti nei Comuni di Chiavari, Lavagna, Cogorno, Carasco, Leivi e San Colombano Certenoli", in data 16/03/2022 pubblicata presso di albi degli enti interessati.

RICHIAMANDO la necessità che, qualora si determini un interessamento diretto o indiretto su beni culturali sottoposti a tutela dal citato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, quali belvedere, strutture urbane, nuclei e percorsi storici, parchi aree e beni di rilevanza paesaggistica ai sensi dell'art. 142 e 136) emergenze individuate dal vigente PTCP, qualsiasi intervento dovrà essere valutato anche in termini di interazione e/o interferenza visiva con detti beni secondo le previsioni dell'art.152 del Codice;

In considerazione, inoltre, della delicatezza dell'areale di riferimento, ove si concentrano attività antropiche portatrici di inevitabili impatti e valori paesaggistici e culturali fragili e spesso rilevanti si evidenzia:

- l'opportunità che, tra gli strumenti di Pianificazione, sia evidenziato, a livello conoscitivo, il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico PTCP e gli esiti del tavolo di co-pianificazione finalizzata alla formazione del Piano Paesaggistico Ligure;
- che gli interventi sulle aree tutelate, non limitati ad elementi infrastrutturali esistenti, dovranno condursi con modalità atte ad evitare e comunque minimizzare le alterazioni al patrimonio paesaggistico;
- che in relazione al sito "Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) iscritto nella lista dei siti UNESCO nel 1997, (Napoli, Italia - 21a sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale – 1-6 dicembre 1997), sulla base dei criteri (ii), (iv) e (v) considerando la Riviera ligure orientale, compresa tra le Cinque Terre e Porto Venere, come un sito culturale di eccezionale valore poiché rappresenta l'armoniosa interazione instaurata tra l'uomo e la natura; tale interazione ha determinato un paesaggio notevole dal punto di vista estetico che testimonia uno stile di vita tradizionale più che millenario, ma che continua a svolgere un importante ruolo socio-economico nella vita della comunità" il programma dovrà arricchirsi degli idonei contributi di approfondimento presenti sul sito del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO responsabile dell'iscrizione dei siti del Patrimonio Mondiale;
- che in relazione al sito "Genova: Le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli, iscritto nella lista dei siti Unesco nel 2006 "Le Strade Nuove e l'impianto dei Palazzi dei Rolli nel centro storico di Genova risalgono alla fine del XVI e all'inizio del XVII secolo, quando la Repubblica di Genova era all'apice della sua potenza finanziaria e marinara. Il sito rappresenta il primo esempio in Europa di progetto urbanistico lottizzato da un ente pubblico in un quadro unitario e associato ad un particolare sistema di 'alloggio pubblico' in residenze private, come decretato dal Senato nel 1576. Il sito comprende un insieme di palazzi rinascimentali e barocchi lungo le cosiddette 'strade nuove' (Strade Nuove). I Palazzi dei Rolli offrono una straordinaria varietà di soluzioni differenti, acquistando valenza universale nell'adattarsi alle caratteristiche peculiari del sito e alle esigenze di una specifica organizzazione sociale ed economica." il programma dovrà arricchirsi degli idonei contributi di approfondimento presenti sul sito del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO responsabile dell'iscrizione dei siti del Patrimonio Mondiale con particolare riferimento alle peculiarità del patrimonio storico ed alla particolare esposizione e fragilità del centro storico genovese;
- che per gli interventi riguardanti beni di interesse culturale e paesaggistico dovranno essere acquisite le prescritte autorizzazioni di cui all'art. 21 e 146 del Codice.



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

In relazione alla competenza archeologica

Questa Soprintendenza evidenzia quanto segue.

Le dichiarazioni di interesse culturale di beni archeologici - ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004, art. 10) sono consultabili per il territorio di questa Soprintendenza nel sito <http://www.liguriavincoli.it> e nel sito <https://www.beniculturali.it/vincoli-in-rete>. Per la Liguria si ricorda poi il consistente patrimonio subacqueo oggetto di complesse indagini conoscitive (agli atti di questo Ufficio), in merito al quale si rimanda al sito; <http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>.

La Regione Liguria, nel 1989, ha elaborato un Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico comprensivo anche dei siti archeologici; accanto a questo Piano si dispone, da ultimo, per il territorio della Città Metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia anche della perimetrazione di 95 aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42/2004 (vedasi Atlante delle Aree a Rischio archeologico della Liguria, Genova 2021).

Si evidenzia poi che, complessivamente, nel Sigecweb per la stessa Città Metropolitana e la Provincia della Spezia sono catalogati oltre 400 siti di interesse archeologico, la cui schedatura è liberamente consultabile.

A questi strumenti di tutela del patrimonio archeologico si affianca il bagaglio conoscitivo acquisito dalla scrivente Soprintendenza attraverso le Verifiche preventive dell'interesse archeologico (art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e recenti Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati, DPCM 14 febbraio 2022), che è disponibile digitalmente per chi si occupi di pianificazione del territorio. Infine, si segnala che diversi comuni liguri si sono dotati di strumenti funzionali alla migliore tutela del patrimonio archeologico anche nell'ambito dei Piani Urbanistici Comunali, predisponendo relazioni e carte del rischio/potenziale archeologico.»

REGIONE LOMBARDIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 10118 del 11/05/2023, osserva quanto segue:

«(...) Per quanto concerne gli aspetti culturali, architettonici e paesaggistici, si valuta favorevolmente l'intento di una maggiore attenzione rispetto ai potenziali impatti che i cambiamenti climatici possono produrre sul patrimonio culturale e paesaggistico, ma s'invita a considerare con la medesima premura anche i possibili rischi e irreversibili danni che le soluzioni, pur indispensabili, ma non adeguatamente pianificate, possono arrecare ai valori espressi dai beni culturali e paesaggistici, con particolare riguardo a beni e paesaggi delicati, quali quelli dei nuclei di antica formazione o degli aggregati rurali storici, dei versanti montani, pedemontani e collinari, delle sponde lacustri e delle aree di pianura caratterizzate da campi e filari, visibili da grandi distanze.

Nella pianificazione della riconversione alle risorse rinnovabili, pertanto, grande attenzione dovrà essere posta all'individuazione di eventuali impatti non solo su paesaggi dai valori riconosciuti o tutelati, quali i paesaggi rurali e i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, salvaguardandone elementi costitutivi e morfologia, o all'adeguata ricognizione del territorio oggetto di intervento con individuazione degli immobili o delle aree sottoposte a tutela - culturale come paesaggistica - per valutarne le eventuali interferenze, ma anche agli ambiti non specificatamente tutelati, analizzandone le caratteristiche paesaggistiche e gli obiettivi di qualità relativi.

In generale, andrebbero individuate le aree che subiscano minor impatto dall'introduzione delle infrastrutture e dei manufatti necessari alla produzione di risorse rinnovabili, quali impianti fotovoltaici, idroelettrici, impianti a biogas o a biomasse, ma una maggiore riflessione andrebbe fatta anche sulle opere da incentivare nei delicati tessuti storici urbani e rurali italiani, che hanno visto l'introduzione generalizzata di prodotti derivati dal petrolio (i cosiddetti cappotti, gli infissi in pvc, schiume poliuretaniche, collanti e adesivi di varia natura), di cui si è visto un incremento anche per via del Bonus 110%, ma che nel prossimo futuro si avrà poi la necessità di smaltire. Per quanto necessario



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

sia l'efficientamento energetico degli edifici, non si è sufficientemente valutato quali danni tali interventi possano aver arrecato a intonaci storici, apparati decorativi e all'immagine complessiva degli edifici e dei centri storici e degli aggregati urbani e rurali. In tal senso, si ritiene che incentivare l'utilizzo di materiali maggiormente compatibili con l'ambiente e con la bioedilizia coincida quasi sempre con una maggiore qualità del costruito e del contesto paesaggistico di riferimento e con pratiche e materiali tradizionali e coerenti anche dal punto di vista storico e paesaggistico.

Per quanto attiene il patrimonio archeologico, esaminato il documento di piano, in merito agli impatti dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale archeologico, si rileva che i cambiamenti climatici, con le modifiche degli equilibri di umidità e temperature dei luoghi, comportano anche alterazioni delle condizioni di conservazione di stratigrafie e strutture sepolte, sommerse, semi-sommerse o conservate in ambienti umidi. Pertanto, la programmazione delle azioni volte a contrastare e mitigare le problematiche connesse ai cambiamenti climatici dovrà valutare anche l'impatto sulla salvaguardia dei depositi archeologici.»

REGIONE MARCHE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 3091 del 22/03/2023, e la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Fermo e Macerata**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 5085 del 12/05/2023 osservano quanto segue:

«(... ...) dall'esame del Rapporto Ambientale e della relativa documentazione allegata si prende atto positivamente che sono state recepite le indicazioni fornite da [questi Uffici] (... ..).

Ulteriori valutazioni di propria competenza potranno essere espresse nel corso delle successive fasi della pianificazione territoriale e/o della progettazione, al momento della richiesta del parere in sede di VIA e/o di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.»

REGIONE MOLISE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 3195 del 17/03/2023, osserva quanto segue:

«(... ..)

Situazione vincolistica della Regione Molise

- Beni paesaggistici

Circa il 72,5 % del territorio della Regione Molise è sottoposto a tutela paesaggistica, di questi il 13,6 % con Decreti Ministeriali o Decreti Direttoriali ed il 58,9 % con gli otto Piani Territoriali Paesaggistici Ambientali di Area Vasta, tutti risalente al primo quinquennio degli anni '90 del secolo scorso. La restante parte del territorio Molisano non riveste meno interesse sotto il profilo paesaggistico ed è comunque assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

- Beni architettonici

Risultano agli atti 170 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni architettonici, oltre a numerosissimi beni oggetto di tutela "ope legis".

- Beni archeologici

Risultano agli atti 173 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni archeologici, 8 perimetrazioni di aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42/2004 oltre a numerose strutture e siti archeologici oggetto di tutela ope legis (si pensi ad esempio al sistema delle cinte sannitiche).



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Si ricorda, inoltre, che tutta la rete tratturale della regione è sottoposta a vincolo archeologico con DM 15/6/1976 e DM 31/371980.

Questa Soprintendenza, letto il Rapporto Ambientale e:

- *rilevato che la proposta del PNACC non avrà impatto diretto sulle componenti ambientali e sul patrimonio culturale italiani, ma solo indiretto attraverso la pianificazione e la normativa sotto-ordinata, disponendo l'implementazione delle singole misure a livello locale, che tale pianificazione messa a sistema dal PNACC, è già sottoposta a procedure di valutazione degli impatti a scala locale attraverso specifiche procedure di Valutazione Ambientale Strategica;*
- *visto quanto riportato al punto 2.8 "Patrimonio Culturale";*
- *visti gli Obiettivi prefissati dal PNACC ed in particolare di integrare il tema dell'adattamento nella pianificazione ordinaria, sia paesistica/urbanistica in capo agli Enti Locali, sia nella pianificazione di settore in capo alle varie autorità o enti di settore,*

per quanto di competenza ritiene chiaro e condivisibile quanto riportato nel Rapporto, purché gli eventuali interventi edilizi a realizzarsi non comportino uno scadimento delle notevoli qualità paesaggistiche e culturali del territorio regionale, né impatti negativi sui beni culturali ivi presenti.

Si precisa infine che, in attuazione dei principi di integrazione dell'attività amministrativa e di azione preventiva di tutela, le presenti considerazioni non costituiscono in alcun modo parere finale, che invece verrà rilasciato nella fase autorizzativa di eventuali interventi secondo le procedure fissate dalla normativa vigente.»

REGIONE PIEMONTE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 3985 del 23/03/2023, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 5700 del 22/03/2023 e la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 3985 del 24/03/2023 osservano quanto segue:

«(... ...) questa Soprintendenza ha verificato che sono state recepite, di massima, nella redazione del Rapporto Ambientale (di qui in avanti R.A.) le osservazioni sopra ricordate;

- *in particolare, al Capitolo 3.9 del R.A. dedicato al Patrimonio culturale si citano correttamente le definizioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio (di qui in avanti Codice). Nel paragrafo 3.9.1 "Strumenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici" tuttavia, a pag. 194, i beni culturali e i riferimenti normativi vengono indicati in modo più dettagliato ma non correttamente. I beni culturali, infatti, sono quelli che "presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico" come indicato all'art. 10 co. 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - riferimento omissso nel paragrafo citato - oltre a tutti quelli indicati sempre all'art. 10 ai commi seguenti 2, 3, 4 - riferimenti citati nel paragrafo - e all'art. 11 co. 1 del medesimo decreto legislativo, riferimento omissso nel paragrafo citato. Non pare inoltre pertinente, riguardo alla definizione dei beni culturali, la citazione dell'art. 94 inerente il regime di tutela del patrimonio culturale subacqueo. L'elenco dei siti UNESCO a pag. 195 non è esaustivo; a tal fine, per gli aspetti di competenza di questo Ufficio si rimanda alla tavola specifica riportata nel Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (Tavola P5 "siti UNESCO, SIC e ZPS" al seguente link http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/) già richiamato nella lettera ns. prot. 4712-P del 01/04/2021.*
- *sempre nel paragrafo 3.9.1 "Strumenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici" sia riguardo alla Parte II, sia riguardo la Parte III del Codice, non risulta chiara la distinzione tra "a) provvedimenti di vincolo" e "b)*



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

provvedimenti di tutela". Sarebbe più corretto distinguere tra "tutela da Codice dei beni culturali e del paesaggio" e "altri strumenti di tutela" - nel paragrafo 3.9.2 "Beni culturali" si citano in modo non chiaro i beni tutelati ex lege ai sensi dell'art. 10 co.1 dei quali si dice "che diventano tali [beni culturali] solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12" mentre l'articolo 12 al co. 1 riporta: "Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2", ovvero, la norma prevede che siano tutelate, a titolo cautelativo, tutte le cose ricomprese nei disposti di cui all'art. 10 co. 1 fino a quando non vengono sottoposte alla verifica di interesse culturale di cui all'art. 12. Soltanto l'esito del procedimento di verifica potrà chiarire l'eventuale effettivo interesse della "cosa".

- si è accertato inoltre che nel R.A. sono state inserite alcune banche di dati utili per approfondire la consistenza del patrimonio culturale (es. Carta del rischio, Vincoli in rete etc.);
- si sono citati correttamente inoltre i riferimenti ai siti dei Piani Paesaggistici Regionali e dei Piani Territoriali Regionali avente valenza paesaggistica (p. 207, Tabella a p. 272);
- nella Tabella 4.2 del R.A. si è inserito inoltre il "Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico" (p. 267);
- nella Tabella 5.2 del R.A. "Analisi degli effetti ambientali delle misure grey" si cita in modo ricorrente il Patrimonio culturale e negli strumenti per l'attuazione delle varie "azioni/misure" si prende in considerazione "il rispetto della pianificazione di settore e delle norme paesaggistiche e/o di tutela del patrimonio storico e architettonico (es. Piani Paesaggistici Regionali, richiesta di autorizzazione paesaggistica)" al fine di limitare i potenziali impatti;
- infine, nell'Allegato 2 nuovamente si richiama la Parte II del Codice nel paragrafo "D.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", a pagina 39 e sgg. ma in modo incompleto in quanto si ricordano solo i beni di proprietà di enti pubblici (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico) e di enti privati senza fine di lucro (cfr. artt. 10-11-12 del Codice) ma non quelli dei privati proprietari (cfr. artt. 10-11-13 del Codice). Alla stessa pagina inoltre non risulta nuovamente chiara, sia per la Parte II, sia per la Parte III del Codice, la distinzione tra "a) provvedimenti di vincolo" e "b) provvedimenti di tutela". Sarebbe più corretto distinguere tra "tutela da Codice dei beni culturali e del paesaggio" e "altri strumenti di tutela".

Alla luce quindi della fase di attuazione del Piano in oggetto ed alle modifiche/integrazioni apportate durante la redazione del Rapporto Ambientale ed i suoi allegati, l'Ufficio scrivente non ha ulteriori osservazioni oltre a quelle evidenziate nella presente nota.»

REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 3629 del 23/03/2023, osserva quanto segue:

«(...) Preliminarmente si prende atto di quanto sottolineato in diverse parti della documentazione inviata: il PNACC non avrà sulle componenti ambientali e sul patrimonio culturale italiano impatto diretto ma solo indiretto, attraverso la pianificazione o la normativa settoriale sotto-ordinate che dispongono l'implementazione delle singole misure a livello locale.

Come rilevato anche precedentemente dai diversi istituti del Ministero, il patrimonio culturale potrebbe essere interessato negativamente dagli effetti del cambiamento climatico in relazione all'incremento della probabilità di innesco e all'accelerazione dei processi di alterazione e deterioramento dei materiali, con conseguenti problemi di



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

ripristino, gestione e manutenzione; i beni architettonici e archeologici possono essere soggetti a minacce correlate ai cambiamenti climatici quali quelle derivanti dall'azione immediata e distruttiva di eventi con conseguenti danni strutturali e degrado di materiali costitutivi le opere, e a minacce derivanti dall'azione lenta e progressiva dei fattori di degrado climatici responsabili dell'attivazione di processi chimici, fisici e biologici; in particolare, alcuni processi possono subire variazioni di entità in funzione dei cambiamenti climatici, con danni sia estetici (per esempio croste nere) sia strutturali (soprattutto nel caso di eventi eccezionali come alluvioni o incendi).

Il Piano ha preso atto di questa problematica, tuttavia si ritiene che gli elementi di monitoraggio previsti siano del tutto inadeguati: si ritiene che il piano debba prevedere necessari elementi di monitoraggio, in quanto quelli proposti fanno riferimento esclusivamente alla presenza di beni culturali in particolari aree monitorate in virtù di altre emergenze (quali per esempio i beni culturali esposti a frane e alluvioni facendo riferimento ai dati ISPRA). A parere della Scrivente, sarebbe invece utile che fosse approntato un piano specifico basato anche sugli effetti dell'inquinamento ambientale, anche in base agli studi condotti dall'Istituto Centrale del Restauro.

In merito alla valutazione del paesaggio, in particolare costiero, effettuata in termini estetici e limitandone il valore in base ai soli fini ricreativi e turistici (pag. 104 del Rapporto Ambientale), è parere della Scrivente che tale valutazione sia del tutto contraria ai principi espressi dalla Carta Europea del Paesaggio: tale atto, infatti, non interpreta il paesaggio in base ad astratti principi estetici o economici, ma si basa sulla presa di coscienza che il paesaggio appartiene alla popolazione che vive in un determinato territorio, e la visione proposta invece è frutto di una mentalità che la cultura attuale ha superato.

Si ritiene pertanto che tale paragrafo debba essere sottoposto a completa revisione, se non eliminato, anche considerato che, invece, nei paragrafi successivi del Rapporto Ambientale le valutazioni dei rischi del patrimonio culturale e paesaggistico sono correttamente basate sui principi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e della Carta Europea del Paesaggio.

Inoltre, concordando che uno dei fattori di degrado del suolo sia legato al consumo dello stesso, alla perdita delle caratteristiche biologiche e chimiche del suolo e alla frammentazione del territorio, si ritiene che il PNACC dovrebbe prendere in considerazione e monitorare anche il consumo di suolo agricolo a seguito della realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture quali strade e recinzioni, come anche l'effettiva qualità del suolo nel caso di realizzazione di impianti agrivoltaici. Tali valutazioni sono a parere della Scrivente necessarie soprattutto nel territorio di competenza, considerando l'elevatissimo numero di pratiche in corso di valutazione, si suggerisce pertanto di inserire anche valutazioni incrociate sulle differenti azioni proposte e i possibili conflitti di interesse che le singole azioni possono generare.

Analogamente, in merito alle risorse idriche sarebbe necessario che il PNACC, nella sua qualità di piano programmatico sovraordinato, desse indicazioni sulla compatibilità fra la realizzazione di nuovi centrali idroelettriche o di accumulo idroelettrico e le istanze di tutela e valorizzazione delle acque, soprattutto considerando i sempre più frequenti e prolungati periodi di siccità.

Si ritiene doveroso sottolineare come il PNACC faccia riferimento, come fonte per l'individuazione dei beni culturali, alla piattaforma di Vincoli in Rete, che però non risulta corretta e completa, soprattutto perché utilizza banche dati oggetto di costante revisione (SIGECweb) ma anche piattaforme esterne al Ministero, quale la Carta del Rischio.»

REGIONE SICILIANA

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 1546 del 13/03/2023, osserva quanto segue:

«(...) questa Soprintendenza, affinché il PNACC possa indirizzare azioni e misure sostenibili sotto il profilo della tutela architettonica, paesaggistica ed archeologica, ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Il PNACC dovrà tenere conto come riferimento prioritario, nel territorio di competenza di questa soprintendenza, le prescrizioni e gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel piano paesaggistico poiché in esso, ai sensi del D.Lgs 42/2004, trovano riscontro: l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso; la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 la loro delimitazione e rappresentazione nonché la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; l'individuazione di ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 138, comma 1; l'individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; le analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; l'individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

Nello specifico della tutela archeologica si dovranno tenere in considerazione le aree di rischio archeologico riconosciute e non e pertanto si osserva che i successivi livelli di progettazione del PNACC dovranno essere soggetti alla disciplina di cui all'art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., prevista dall'art 25 del D.Lgs 50/2016, relativa alla verifica dell'interesse archeologico che dovrà contenere tutte le indicazioni previste dallo stesso articolo nonché quelli derivanti da un'attenta analisi autoptica sul terreno.

Per quanto sopra si ritiene opportuno nelle successive fasi di progettazione acquisire analisi di maggiore dettaglio con approfondimenti sulla base di valutazioni derivanti dal piano paesaggistico regionale e provinciale, dalle valutazioni delle carte del potenziale archeologico da elaborare ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dei piani di gestione della Rete Natura 2000 e rete ecologica.

In ogni caso ogni intervento previsto sul territorio di competenza di questa Soprintendenza dovrà essere sottoposto ad autorizzazione e/o parere secondo le procedure dettate dalla normativa vigente.»

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 1518 del 22/03/2023, osserva quanto segue:

«Per quanto in oggetto si ritiene condivisibile, come notato da altre Soprintendenze, il riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (d'ora in avanti Codice) che è fonte primaria di riferimento per definire i vari e molteplici aspetti del "patrimonio culturale". Detto codice infatti all'art. 2 recita esplicitamente "il patrimonio culturale è costituito dai Beni Culturali e dai beni Paesaggistici" e pertanto tra i Beni culturali è oltremodo necessario annoverare i Beni Paesaggistici (Parte III del Codice).

Inoltre, all'attenzione nei confronti dei Beni paesaggistici areali (art. 142 – Aree tutelate per legge, art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) deve essere affiancata quella per i Beni Culturali puntuali (centri e/o nuclei storici, siti archeologici, edifici monumentali, ecc.).

In materia di Beni Culturali (Parte II del Codice) si evidenzia in definitiva che il numero di beni culturali è sicuramente più elevato in quanto, come recitano gli articoli 10, c. 1 e 12, c. 1 del Codice "Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"; "Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2": esiste pertanto un notevole numero di beni tutelati ope-legis, molto difficili da censire, ma che occorrerebbe comunque almeno indicare come categoria. Premesso quanto sopra se si vuole approfondire la consistenza del patrimonio culturale del territorio degli Iblei Occidentali di competenza di questa Soprintendenza, una fonte di supporto primaria non può non essere il Piano paesaggistico Regionale degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella Provincia di Ragusa consultabile nel portale: www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it

Il Piano paesaggistico, infatti, si pone come strumento coordinato, seppur dotato di propria autonomia, per l'attuazione delle politiche regionali e nazionali per il governo del territorio e come riferimento per il processo di pianificazione degli enti locali, attraverso l'attuazione del principio sussidiario della co- pianificazione, in grado di garantire il conseguimento condiviso di politiche e azioni tese a favorire l'affermarsi di uno sviluppo sostenibile.

Occorrerà capire come il PNIACC possa essere recepito negli strumenti di pianificazione a scala regionale e locale, confrontando le misure già messe in campo ed eventualmente ingrandendole.

Tra le azioni previste dal Piano occorre porre particolare attenzione a quelle relative all'adeguamento e miglioramento di impianti e infrastrutture (grey), le quali possono dare luogo ad effetti di secondo ordine negativi, in particolare per quanto attiene al settore energia elettrica. A tale proposito relativamente all'azione di "Promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica" (ENO21), occorrerà migliorarne la pianificazione verificare alle scale opportune gli impatti indiretti sul Patrimonio Culturale (es edilizia storica, paesaggi rurali), al fine di escludere quelle iniziative che possono alterare in maniera significativa le caratteristiche peculiari dei contesti paesaggistici e/o storico-culturali.

Nel merito dello stato attuale e delle vulnerabilità anche l'area costiera iblea risulta molto sensibile in quanto è continuamente sottoposta alle forti azioni erosive del mare, con conseguenti dissesti e alterazioni del contesto paesaggistico ed archeologico: valga per tutti quanto accade alle scogliere su cui insistono i resti delle antiche Kamarina e Caucana, in atto costantemente devastate dai marosi (ma anche dagli agenti meteorici in generale, forti venti e piogge torrenziali) e a difesa delle quali solo poco azioni sono state fino ad oggi intraprese. Per quanto quindi alla tutela archeologica si constata la necessità di una definizione di tutti i rischi erosivi (soprattutto in area marina costiera) associati a una azione di mitigazione dell'impatto. Tale individuazione dei rischi potrà rappresentare, in fase di applicazione di azioni a scala locale, un piano, delle linee guida, di prevenzione ai fini anche della tutela delle stratificazioni archeologiche.»

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 7244 del 10/05/2023, osserva quanto segue:

«Riguardo alla coerenza delle strategie di intervento proposte dal PNACC con lo strumento di pianificazione paesaggistica

(... ...) si rileva la coerenza dei suindicati obiettivi specifici del PNACC con gli obiettivi generali delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale che, per gli ambiti territoriali in cui è articolato il territorio della Regione Sicilia, prevedono:

- la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, la difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- la valorizzazione dell'identità e delle peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



- il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Gli obiettivi specifici del PNACC, in tema di Patrimonio Culturale, sono altresì coerenti con le specifiche prescrizioni e previsioni definite dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania che, in adempimento degli obiettivi delle Linee guida sopracitate, sono orientate per ciascun ambito locale:

- al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati;
- all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

In relazione alla completezza del quadro conoscitivo per gli aspetti di competenza di questa Soprintendenza

Per una più esaustiva ed aggiornata individuazione dei Beni Culturali e Paesaggistici presenti nel territorio della Provincia di Catania si rimanda al sito web:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaCatania.html> dove sono pubblicate le cartografie allegare al Piano Paesaggistico, tra cui la tavola dei "Beni Paesaggistici" con la rappresentazione delle aree di cui agli artt. 10 e 134 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. e la tavola delle "componenti del Paesaggio" in cui sono rappresentate le componenti antropiche (Beni Isolati, Viabilità Storica, Centri Storici, Punti E Percorsi Panoramici) e naturali (tra cui Geositi, Biotipi, Sorgenti) del paesaggio, di cui agli artt. 11-19 delle Norme di Attuazione del Piano. Nel medesimo sito sono, inoltre, consultabili le schede con le informazioni identificativo-descrittive dei Beni archeologici, dei Beni Isolati, dei Centri Storici e dei Geositi.

Il Piano Paesaggistico della Provincia di Catania è, inoltre, consultabile sul sito web GIS al seguente indirizzo www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale.Siciliana_

In merito alla validità degli indicatori di monitoraggio VAS

Per quanto riguarda gli indicatori di contesto "Presenza di beni e aree vincolate e/o tutelate (compresi siti UNESCO)", di cui alla tabella 7-2, si rimanda per la loro identificazione al sito web Geoportale indicato al precedente punto.»

REGIONE TOSCANA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 7242 del 22/03/2023, osserva quanto segue:

«(...) in base alle proprie competenze territoriali, questa Soprintendenza formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- si ritiene esaustiva l'illustrazione degli obiettivi tecnici e ambientali, generali e specifici e delle Azioni di Piano conseguenti (cfr. cap. 2 del RA, cap. 4 del Piano, Allegato IV al RA). Il RA evidenzia il carattere multilivello, multisettoriale e intersettoriale del piano, che prevede diverse fasi attuative e diversi livelli di governance. Da qui discende una struttura complessa e dinamica di valutazione delle priorità, dell'efficacia delle misure previste e degli effetti del piano. Preso atto di tale complessità, nei punti seguenti si formuleranno valutazioni attinenti al settore "Paesaggio e patrimonio culturale" tenendo conto del livello generale della pianificazione.



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e alla sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano, considerato che l'ambito di influenza territoriale del Piano, ossia l'ambito territoriale in cui possono manifestarsi gli effetti ambientali dello stesso, è coincidente con il territorio nazionale.
- si ritiene parzialmente esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche dei territori interessati se riferita al presente livello di pianificazione.

Nel RA si tiene adeguatamente conto del sistema di tutela definito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tuttavia, sempre nel RA, si rileva un'erronea interpretazione della definizione di beni culturali tutelati ope legis, laddove si dice che: "i beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12." (cfr. pag. 197). Viceversa, il Codice stabilisce che i beni di cui all'art. 10 c.1, compresi quelli appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fini di lucro, se di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, sono sottoposte alle disposizioni di tutela del Codice fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale.

In assenza di più specifiche indicazioni, desta qualche perplessità l'ipotesi di effettuare — seppur rimandando alle analisi sito-specifiche proprie della pianificazione attuativa - una qualche classificazione qualitativa del patrimonio culturale e del suo stato di conservazione secondo criteri di rilevanza e integrità del bene (cfr. pag. 198 del RA). Ciò soprattutto se messo in relazione ad alcune Azioni descritte nel DB (allegato IV al RA), come ad es.:

- ORD. 237 — Obiettivo: Aumentare le conoscenze relative al valore del patrimonio culturale e ai danni cui può essere soggetto a causa dei cambiamenti climatici;
Azione: Comprendere il contesto sociale, economico e ambientale del patrimonio culturale. Il valore del patrimonio culturale va stimato sulla base del ruolo sociale (i.e. integrazione, identità culturale, benessere), economico (i.e. % PIL, introiti economici diretti e indiretti, creazione di posti di lavoro) e ambientale (i.e. riuso di materiali e strutture);
- ORD. 242 — Obiettivo: Valutare la perdita irreversibile di manufatti culturali e del paesaggio naturale; -
Azione: Decidere se accettare la perdita di specifici beni culturali e gestirne la scomparsa registrandone la perdita imminente. Identificare soluzioni idonee a rendere accettabile alla comunità la perdita inevitabile di beni culturali, attraverso ad es. documentazione mirata, uso di ICT, sostituzione dell'originale con una replica etc.
- ORD. 243 - Obiettivo: Valutare la perdita irreversibile di manufatti culturali e del paesaggio naturale;
Azione: Decidere se delocalizzare beni culturali lontano da siti minacciati dai cambiamenti climatici. Effettuare studi mirati sui diversi sistemi attivi e passivi o combinati che possono essere impiegati per la stabilizzazione delle condizioni microclimatiche e di qualità dell'aria al fine di sviluppare strategie di adattamento inerenti all'impiego di vetrine espositive o ambienti protetti dai forzanti atmosferici.

Per quanto riguarda specificatamente il territorio toscano, al fine di fornire uno strumento utile all'elaborazione di un esaustivo quadro conoscitivo per i successivi livelli di pianificazione, programmazione e progettazione, si segnalano i seguenti sistemi informativi messi a punto dalla Regione Toscana:

Il geo-portale GEOscopio: lo strumento web-gis con cui è possibile visualizzare ed interrogare i dati geografici della Regione Toscana - <https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>

Il Geoportale dell'Ecosistema Informativo consente l'accesso alle banche dati e agli indicatori sulle risorse e sul patrimonio territoriale detenuti dagli Enti, per l'elaborazione dei quadri conoscitivi dei piani, per la VAS e per la VIA. Il Geoportale è un sistema informativo territoriale, consultabile al seguente indirizzo web:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

www.govter.toscana.it/geoportale, che contiene informazioni, cartografie di base e dati territoriali e analitici inerenti il patrimonio territoriale regionale, utili per la redazione degli atti di governo del territorio; appare poi opportuno, dati i contenuti del piano in esame, fare riferimento ai geo-siti, consultando il seguente indirizzo web: <https://www.regione.toscana.it/-/conoscere-i-geositi>.

Nelle future fasi attuative e nei livelli di pianificazione subordinati sarà fondamentale precisare e rappresentare con adeguata cartografia il diffuso e delicato patrimonio culturale presente nel territorio di riferimento della Scrivente, tra cui segnatamente:

- *i beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice, compreso il patrimonio immobiliare pubblico tutelato ai sensi dell'art.12 del Digs. 42/04, correttamente inteso;*
- *i beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice;*
- *i siti UNESCO con le loro Buffer Zone: il sito seriale "Ville e Giardini medicei" e il sito del Centro Storico di Firenze, per cui si raccomanda di tenere conto della ripermimetrazione della Core Zone del 2021. Sarà altrettanto necessario analizzare le componenti naturali, morfo-tipologiche e paesaggistiche del territorio toscano e fare riferimento al quadro conoscitivo, agli elaborati cartografici e alla disciplina di piano contenuti nel PIT-PPR. Si segnalano, ad esempio, gli elaborati grafici delle invarianti, l'elaborato di scala regionale sui paesaggi rurali storici della Toscana, gli allegati all'Elaborato 8b con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice ([in_https://www.regione.toscana.it/Hpiano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico](https://www.regione.toscana.it/Hpiano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico)).*

- *si ritiene esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano. Si accoglie positivamente la disamina della correlazione tra degrado del patrimonio culturale ed effetti del cambiamento climatico (cfr. par. 3.9.4 e 3.9.5 del RA e l'allegato III al PNCC pag. 289-300). Appare quindi coerente la prevista Azione di Piano che mira all'attivazione di ricerche interdisciplinari per studiare e monitorare lo stato conservativo dei manufatti (Ord. 232 e 235).*

Si coglie la stretta correlazione sussistente tra le dinamiche di consumo di suolo e l'esposizione al rischio di dissesto idro-geologico dei territori, che costituisce un serio pericolo per la conservazione dei paesaggi e dei beni culturali. Di tale evidenza devono tener conto i piani settoriali e i piani urbanistici locali. Le carte tematiche del rischio, opportunamente aggiornate e dettagliate, devono orientare la disciplina degli usi dei suoli e delle trasformazioni contenuta negli strumenti urbanistici.

Migliorare la qualità dell'aria è obiettivo non disgiunto da quello della tutela del patrimonio monumentale: le strategie orientate al suo perseguimento non possono che comportare benefici per la conservazione materiale dei monumenti esposti alle emissioni e agli agenti inquinanti.

Affrontare il tema del cambiamento climatico vuol dire anche intervenire direttamente sulla fisionomia della città e del territorio. Ad esempio, incrementare la dotazione vegetazionale per ridurre l'effetto isola di calore in aree urbane non può non seguire criteri progettuali di qualità e di coerente inserimento in contesti urbani e paesaggistici tutelati.

- *si ritiene esaustiva la considerazione degli obiettivi generali di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano. Si prende atto delle verifiche di coerenza riportate nelle tabelle 4-1 e 4-2 del RA (pag. 247-271) e nell'Allegato 2.*

Si rileva il corretto richiamo alla Convenzione europea del Paesaggio (2000) e alla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (1992). Quanto alla considerazione di piani pertinenti, si segnalano a codesta Direzione Generale gli ultimi pareri resi da questo Ufficio nella fase di consultazione sul Rapporto Ambientale nei procedimenti di VAS per:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- il "Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027" (ns. prot. 29447 del 09/11/2022);
 - il "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale — annualità 2021" (ns. prot. 32228 del 12/12/2022).
- si ritiene parzialmente esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale (architettonico, archeologico, paesaggistico) e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali.

Nel RA vengono esaminati gli effetti ambientali delle misure "grey" (cfr. tab. 5-2 — pag. 278-297 del RA), ossia quelle con possibili impatti negativi e si specifica che tali azioni — che saranno previste e attivate dalla pianificazione settoriale regionale/locale — saranno analizzate nelle pertinenti fasi di VIA e VAS (Cfr. pag. 276 del RA). Gli effetti ambientali del PNACC sono invece stati analizzati a livello generale, in termini di individuazione delle potenziali ricadute ambientali.

In linea generale, a parere della Scrivente — ai fini della valutazione dei possibili effetti sul patrimonio culturale, anche derivanti da piani e programmi attuativi e subordinati al piano qui esaminato — nonché della predisposizione di misure di mitigazione e compensazione — appare opportuno indirizzare i futuri livelli di pianificazione evidenziando l'importanza di fattori quali: la componente percettiva del paesaggio e i rapporti di inter-visibilità con i beni culturali; la distanza di nuovi impianti/infrastrutture dai beni culturali; la frequentazione dei siti; l'esplicito richiamo alla possibile presenza di patrimonio archeologico sommerso; la componente morfologica e tipologica delle aree rurali, ecc.

Con riferimento ai contenuti della già citata tabella 5-2 e al territorio di competenza della Scrivente, si osserva che: per le azioni che potenzialmente producono effetti sulla struttura ecosistemica del paesaggio (i fiumi, le foreste, ecc.) occorrerà fare riferimento alla disciplina generale e a quella dei beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art.142 del Codice contenuta nel PIT-PPR (Elaborato 8b);

- per le azioni che afferiscono al settore "Agricoltura" si richiama il precedente punto c) in merito ai paesaggi rurali storici della Toscana e si rimanda agli obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni contenute nelle Schede d'Ambito e nelle Schede di Vincolo allegate al PIT-PPR relative alle aree agricole e rurali;
- per quanto riguarda l'azione ORD. 119, che contempla sostanzialmente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, si osserva come tale operazione possa produrre effetti negativi non solo sul patrimonio tutelato, ma anche sul costruito storico di base (il ed. Tessuto edilizio storico-storicizzato, le zone A dei Comuni ecc.) non necessariamente ricadente nei siti Unesco o in aree con vincolo paesaggistico. Tale patrimonio non è meno meritevole di protezione, in quanto espressione di valori storico-testimoniali che la pianificazione di livello comunale può riconoscere e tutelare, indirizzando e disciplinando interventi di qualità e attenti al valore del costruito storico;
- con riferimento all'azione ORD. 123, relativa al settore Energia e all'interramento delle reti, si suggerisce di inserire la valutazione dei possibili impatti sul patrimonio culturale, richiamando l'attenzione sulla tutela del patrimonio archeologico, anche sommerso.

Dall'analisi dell'Allegato IV e delle misure che riguardano il Patrimonio Culturale (quasi esclusivamente di tipo "soft"), si osserva che:

- appare opportuno prevedere forme di collaborazione interministeriale con il Ministero della Cultura per attuare efficacemente quelle misure che necessiterebbero di un coordinamento a livello nazionale e di linee guida operative, di interesse generale e che rientrano nell'ambito di competenza proprio del MiC, quali: la ricerca interdisciplinare (ORD. 235), il monitoraggio dello stato conservativo dei manufatti (ORD. 232), gli interventi di manutenzione ordinaria (ORD. 233);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- il contributo tecnico del MiC appare oltremodo necessario per azioni critiche e delicate, quali l'ORD. 237, l'ORD. 242 e l'ORD. 243, per cui sono già state enunciate perplessità al punto c);
- quanto all'ORD. 239 relativo alle agevolazioni fiscali per la manutenzione del patrimonio culturale, si evidenzia che tali strumenti non sono una novità: alcuni sono sempre attivi, altri sono stati sperimentati in anni passati (vedi il "bonus facciate", ad esempio). Da queste esperienze si possono dedurre dati che ne misurino l'efficacia e la validità, non solo in termini quantitativi (il numero di interventi condotti) ma anche - se non soprattutto - qualitativi rispetto all'esigenza di condurre corretti interventi conservativi sui beni culturali.

Nelle future fasi procedurali si valuteranno i piani e i progetti calati sui territori rispetto agli obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni del PIT-PPR.

- si ritiene parzialmente esaustiva l'indicazione degli indirizzi di riferimento per l'attuazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano. Si rimanda alle considerazioni espresse al precedente punto f).
- si ritiene esaustiva l'illustrazione della metodologia per la scelta delle alternative individuate nel piano e di come è stata effettuata la valutazione, fermo restando che le diverse azioni saranno attivate nei piani settoriali regionali/locali e quindi valutate nei rispettivi procedimenti di VIA/VAS.
- si ritiene esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano proposto, con riferimento agli indicatori di contesto illustrati nella Tabella 7-2 del RA (pag. 308).
- si ritiene adeguata, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.»

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 6717 del 26/04/2023, osserva quanto segue:

«(...) per quanto di competenza di quest'Ufficio, appare inevitabile rinviare considerazioni specifiche alle fasi attuative del Piano stesso.

Si ritiene comunque di segnalare, con riferimento all'analisi condotta nella Tabella 5-2 del Rapporto Ambientale, le seguenti considerazioni:

- Laddove sono individuati potenziali effetti negativi sul patrimonio culturale delle azioni descritte in fase attuativa, si suggerisce una più completa articolazione delle indicazioni individuate per l'attuazione, che possa superare la mera necessità di rispetto della pianificazione di settore e delle norme paesaggistiche e/o di tutela del patrimonio storico e architettonico disposta dalla esistente normativa di settore, riferendosi piuttosto alla specifica misura e allo specifico impatto previsto, anche attraverso il riferimento all'attivazione di progetti e programmi per la ricerca finalizzata all'analisi di possibili soluzioni, anche innovative, di dialogo e mitigazione tra le più nuove esigenze progettuali finalizzate all'adattamento ai cambiamenti climatici e le caratteristiche valoriali del patrimonio che devono essere tutelate e preservate (si veda misura n. 119, 343, 25);
- Laddove gli impatti appaiono legati direttamente o indirettamente all'alterazione/modificazione materiale, visiva e percettiva del contesto paesaggistico, alle trasformazioni di uso del suolo, anche temporanee, e impatti dovuti ad eventuali diminuzioni/perdite di tutti quei valori identitari e/o immateriali legati agli usi consolidati del territorio, con specifico riferimento al territorio montano (misura 330, 332) appare di utilità



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

considerare tra le indicazioni una preventiva indagine degli elementi valoriali citati per individuare gli elementi strutturanti che dovranno essere oggetto di tutela.

Si segnala comunque che si ritengono indispensabili, nelle successive fasi di programmazione e progettazione, analisi di contesto ad un livello di approfondimento tale da consentire la produzione di valutazioni realistiche di merito. In quest'ottica sarà indispensabile fare riferimento agli elaborati conoscitivi e prescrittivi del Piano d'Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana approvato con DCR n. 37 del 27 marzo 2015, con particolare riferimento alla disciplina delle invarianti strutturali, basandosi anche sugli obiettivi di qualità paesaggistica e sulle criticità individuati negli abachi delle invarianti così come nelle schede dedicate a ciascun ambito di paesaggio regionale.»

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La **Provincia Autonoma Di Trento - Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 338 del 13/04/2023, osserva quanto segue:

«Obiettivi e contenuti del PNACC (cap. 2 del Rapporto ambientale)

(... ...) si esprimono le seguenti osservazioni.

In merito all'azione 1 si ritiene fondamentale sottolineare l'importanza che nel Tavolo di coordinamento dell'Osservatorio nazionale sia garantita la rappresentanza di tutte le Regioni e Province autonome, includendo anche le Agenzie ambientali di riferimento.

In merito alle azioni 2 e 3, la cui attuazione è affidata all'Osservatorio, si ravvisa la necessità di chiarire meglio gli obiettivi da raggiungere (specificati nella colonna "obiettivo" della tabella riportata a pag. 17 del Rapporto ambientale) rispetto ai diversi ruoli di competenza nazionale, regionale e locale di Piani e Programmi. Si richiede inoltre di chiarire la natura giuridica dell'atto che si cita come obiettivo e indicatore di avanzamento dell'azione 3.

Per quanto riguarda l'azione 4 si ravvisa la necessità di garantire il coinvolgimento e la valorizzazione dei contributi degli enti di ricerca locali. Nel caso della Provincia Autonoma di Trento si citano ad esempio l'Università degli Studi di Trento, la Fondazione Edmund Mach, la Fondazione Bruno Kessler e il MUSE - Museo di Scienze. Si ravvisa inoltre la necessità di fare sintesi dei quadri conoscitivi messi a punto dalle Regioni e Province autonome che hanno avviato percorsi analoghi, utilizzando tali preziosi contributi per l'arricchimento e l'aggiornamento del quadro conoscitivo nazionale.

Nel riferimento alla dimensione regionale e locale dell'adattamento ai cambiamenti climatici (par. 2.1.5 del Rapporto ambientale), poiché molti ambiti regionali e locali hanno anticipato il PNACC con proprie Strategie o Piani, si renderà necessario un aggiornamento del quadro delle iniziative intraprese e un maggiore coordinamento rispetto alle direttive nazionali che emergeranno dal PNACC, specie in tema di monitoraggio dell'efficacia e del raggiungimento degli obiettivi.

In merito agli altri possibili strumenti che possono contribuire a conseguire gli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento al punto e) dell'elenco riportato nella premessa del par. 2.1.5 del Rapporto ambientale, si ravvisa l'esigenza di indicazioni uniformi a livello nazionale per l'adozione di "linee guida operative per l'integrazione dei criteri di adattamento nella VIA/VAS e in genere nelle valutazioni di coerenza climatica di piani e progetti a scala regionale e locale". In tal senso si reputa importante il ruolo e il contributo dell'Osservatorio nazionale.

Per quanto riguarda il quadro organico delle "possibili opzioni di adattamento" proposto dal PNACC, organizzato in un Database di 361 azioni che troveranno applicazione nei Piani settoriali e intersettoriali nelle modalità che saranno individuate dalla struttura di governance, si osserva quanto segue. (... ...)



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Relativamente ai contenuti specifici di ogni singola azione si ritiene di non poter entrare nel dettaglio in questa sede e si rinvia alle successive fasi attuative del PNACC che vedranno un maggior coinvolgimento delle strutture provinciali in relazione agli aspetti specifici riguardanti la realtà locale. Ciò premesso si esprimono di seguito alcune prime considerazioni.

Posto che il Piano prevede un elevato numero di azioni che riguardano le risorse idriche e gli ecosistemi che dipendono dall'acqua, si condivide l'approccio attraverso il quale le azioni individuate interessano aspetti connessi sia alla governance che alle politiche e alle infrastrutture. Si suggerisce di inserire tra le azioni grey anche l'applicazione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile, soluzioni studiate per ridurre il potenziale impatto delle piogge improvvise e abbondanti nei luoghi altamente urbanizzati con sistemi a dispersione di immagazzinamento. Infine, considerato che nel Database e in generale nei documenti del PNACC vengono utilizzate in alcuni casi le espressioni "flusso ecologico" o "deflusso vitale", si invita ad utilizzare il concetto di DMV/DE così come indicato dal Decreto n. 30/STA del 13 febbraio 2017.

Si ritiene inoltre necessario integrare le misure settoriali come segue:

- all'interno della macrocategoria "Azioni di adeguamento e miglioramento di impianti e infrastrutture" - settore "Energia", in alternativa ai combustibili fossili ed in aggiunta al gas naturale, prevedere la produzione di energia proveniente dal trattamento dei rifiuti (recupero di energia da rifiuti);
- all'interno delle misure della categoria "Impianti, materiali e tecnologie", incentivare la riduzione delle emissioni di gas serra (anidride carbonica e metano) derivanti dagli impianti industriali (pur trattandosi di misura di mitigazione più che di adattamento).

Descrizione del contesto ambientale (cap. 3 del Rapporto ambientale)

(... ..) Riguardo ai dati presi in considerazione nel capitolo 3.9.2 Beni culturali e riportati nella Tabella 3-18: Beni archeologici e architettonici immobili del Rapporto ambientale, si fa presente che, relativamente alla regione Trentino-Alto Adige, i dati non sono completi e riportano un numero ampiamente sottostimato rispetto alla realtà. Per aggiornare i dati e avere la corretta consistenza dei beni immobili vincolati nella Provincia di Trento, è possibile scaricare autonomamente le informazioni dal WebGis SIAT nel sito della Provincia autonoma di Trento (<https://webgis.provincia.tn.it>), caricando il tema "Trentino cultura" e, dopo aver attivato il layer "Beni architettonici", "Vincoli diretti", "Vincoli indiretti", cliccando sulla infobox (simbolo avente una "i" rossa) e sul link del download. In alternativa è possibile contattare il Settore Catalogazione dell'Ufficio beni architettonici della Soprintendenza per i beni culturali, nella persona del geom. Lisa Sollecito (tel. 0461.496692; e-mail: lisa.sollecito@provincia.tn.it). (... ..)

Obiettivi ambientali, pianificazione/programmazione pertinente e analisi di coerenza (cap. 4 del Rapporto ambientale)

Per quanto riguarda la tematica Suolo, a fronte del richiamo alla "Strategia Europea per il suolo per il 2030", emerge l'assenza di una normativa nazionale di riferimento che rischia pesantemente di mettere in discussione la coerenza e validità di qualunque azione di adattamento. Si rende necessario, pertanto, un richiamo in tal senso al fine di ottenere un riferimento legislativo a livello nazionale in materia di suolo.

Tra gli strumenti di programmazione e pianificazione nazionale rispetto ai quali è stata svolta la verifica di coerenza esterna si evidenzia che non è stato considerato il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) ai sensi del quale è necessario prevedere una riduzione della produzione di rifiuti, un incremento e riutilizzo di beni, nonché la promozione di recupero di materie ed energia.

Ciò premesso si prende atto che l'analisi di coerenza è stata effettuata attraverso l'individuazione delle azioni del PNACC che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali desunti dall'analisi delle politiche e della normativa ambientale nonché degli obiettivi desunti dalla pianificazione/programmazione nazionale e regionale.



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Si osserva che da un'analisi di questo tipo emerge una sinergia quasi scontata tra gli obiettivi settoriali di adattamento specificatamente selezionati e gli obiettivi ambientali pertinenti al Piano, mentre non si riescono a cogliere le eventuali potenziali incoerenze. Prendendo atto della scelta metodologica effettuata nel Rapporto ambientale, si sottolinea l'importanza di approfondire l'analisi di coerenza con gli obiettivi ambientali nell'ambito delle VAS relative ai piani e alle strategie locali.

Al riguardo si ribadisce la necessità di rafforzare gli elementi di riferimento delle VAS per assicurare il mainstreaming degli obiettivi e delle azioni di adattamento settoriali e multisettoriali alla scala regionale e locale.

Effetti ambientali del PNACC (cap. 5 del Rapporto ambientale)

Per quanto riguarda la valutazione dei potenziali effetti ambientali del PNACC, si prende atto che, considerati i contenuti dello stesso, il Rapporto ambientale riporta un'analisi di tipo qualitativo rimandando alla fase di operatività dell'Osservatorio e alle pianificazioni settoriali/intersettoriali attuative per le analisi quantitative dettagliate.

Come specificato infatti nel cap. 5 del Rapporto ambientale, "la stima e valutazione degli effetti ambientali più di dettaglio, che richiede la conoscenza delle caratteristiche ambientali, territoriali e paesaggistiche delle aree interessate dalle azioni, sarà svolta nell'ambito della pianificazione di settore e della progettazione in cui troveranno attuazione le azioni attraverso la definizione puntuale degli interventi. Eventuali impatti derivanti direttamente dalle azioni di adattamento dei piani locali o settoriali dovranno pertanto essere valutati all'interno delle relative procedure di Valutazione Ambientale Strategica cui essi potranno/dovranno essere sottoposti."

Gli effetti ambientali del PNACC sono stati affrontati dunque nel Rapporto ambientale mediante un'analisi di livello generale delle potenziali ricadute ambientali che tiene conto del livello di definizione delle azioni settoriali proposte e dell'assenza di informazioni relative alla localizzazione.

Pur condividendo tale approccio si osserva che l'analisi è stata condotta esclusivamente sulle misure grey, escludendo ragionevolmente dalle valutazioni le azioni soft, in quanto esse non includono interventi strutturali e materiali diretti, ma escludendo anche, senza una specifica argomentazione, le azioni green.

Al riguardo si ritiene opportuno che, quantomeno nel caso di misure green che possano avere una ricaduta sugli ecosistemi (ad esempio la misura 212 relativa agli interventi idraulici), venga fatta una specifica valutazione, sempre a livello qualitativo, per individuare eventuali impatti e conseguenti mitigazioni. Al proposito, per quanto concerne gli interventi selvicolturali o che prevedono la piantagione di specie vegetali, si raccomanda l'uso di specie autoctone, ecotipi locali e in generale la creazione di soprassuoli con maggiore resilienza.

In generale si chiede di evidenziare che, relativamente alle misure green, si dovrà garantire che gli interventi siano correttamente orientati nella direzione di salvaguardare e favorire la biodiversità, attraverso l'implementazione di vere soluzioni basate sulla natura, nella piena accezione del termine, consistenti cioè nell'utilizzo o nella gestione sostenibile di "servizi" naturali, inclusi i servizi ecosistemici (di regolazione, approvvigionamento, ecc.).

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti ambientali delle misure grey riportata in tabella 5-2 del Rapporto ambientale, di seguito si evidenziano i seguenti ulteriori elementi o richieste di chiarimenti:

- misura 25: non sono stati considerati i possibili impatti sulla fauna con particolare riferimento all'avifauna;
- misura 126: definire meglio la misura per poter valutare gli effetti e le ricadute;
- misura 135: non è stata analizzata la possibile incidenza sugli ecosistemi legati all'acqua a seguito della variazione del pelo libero dell'acqua;
- misura 137: non è stato analizzato l'effetto sulla componente della biodiversità e degli habitat;
- misura 144: definire meglio la misura per poter valutare gli effetti e le ricadute;
- misura 186: non sono chiari gli obiettivi per l'applicazione della misura;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- misura 266: non è stata considerata la sottrazione di habitat e la possibile ricaduta negativa sulla fauna (trappola ecologica);
- misura 330: non è stata considerata la possibile perdita di habitat e habitat di specie né il possibile inquinamento del suolo e delle acque. (... ..)

Valutazione d'Incidenza Ambientale (allegato 3 del Rapporto ambientale)

Si evidenzia che manca una specifica descrizione delle modalità di selezione delle misure oggetto di valutazione e si richiama quanto sopra riportato in relazione all'analisi degli effetti ambientali sulle componenti di interesse per la VInCA.

Misure di monitoraggio (cap. 7 del Rapporto ambientale)

In merito agli Indicatori climatici e di impatto (di contesto), si sottolinea l'importanza del ruolo dell'Osservatorio che dovrà garantire in futuro un quadro di riferimento nazionale aggiornato per quanto riguarda gli indicatori da utilizzare e da popolare, accreditandone la validità degli stessi, assumendo come riferimento il contributo già fornito da SNPA ("Rapporto sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici" - SNPA 112/21).»

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 1899 del 13/03/2023, osserva quanto segue:

«(... ..) Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta relativa alla procedura in oggetto, questa Soprintendenza esaminata la documentazione messa a disposizione, ritiene di non avere da svolgere alcuna osservazione di merito.»

REGIONE VENETO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 9031 del 22/03/2023, osserva quanto segue:

«(... ..) È necessario privilegiare misure/azioni che escludano nuovo consumo di suolo – con particolare riguardo per le aree naturali e rurali – ed evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto. Gli interventi cosiddetti "grey" nel caso di interventi fisici e/o misure costruttive utili a rendere gli edifici, le infrastrutture, le reti, capaci di resistere agli eventi meteorologici estremi devono essere mitigati e attentamente valutati. Nel caso di beni culturali tutelati potrebbe essere necessario prevedere azioni e modalità di gestione oppure interventi strutturali indiretti che non coinvolgano direttamente i beni culturali. Dovranno essere previsti incentivi per gli interventi "green – blue".

Con riferimento diretto ai rischi climatici, è utile specificare che il surriscaldamento termico sta creando problemi di trasformazione del paesaggio con lo spostamento in quota, non solo dei limiti altitudinali delle fasce di vegetazione, ma soprattutto dei limiti altitudinali delle fasce di coltivazione che comportano un elevato livello di antropizzazione e diffusione in collina del paesaggio agrario di tipo industrializzato.

I vari problemi ambientali pertinenti al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica – devono essere approfonditi nella descrizione, analisi e valutazione dei paesaggi delle ville venete, centri storici e città murate, rurali, agrari di pregio, con correlata identificazione, descrizione e stima quali/quantitativa dei potenziali effetti delle misure/azioni previste dal piano sugli stessi.

Si sottolinea l'impatto significativo che potrebbero avere sul patrimonio archeologico tutti gli interventi che comportino movimentazione del suolo per i quali si raccomanda l'adempimento di quanto previsto dalle procedure di



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

verifica preventiva dell'interesse archeologico in applicazione del D.Lgs. n°42/2004 art. 28 comma 4 e D.Lgs. 50/2016, art. 25.

Il monitoraggio e il controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano proposto è carente. Il piano di monitoraggio sull'attuazione del Piano, deve essere adeguatamente strutturato, con specifica degli indicatori differenziati per la tipologia di beni tutelati (paesaggistici di insieme e individui, culturali architettonici e archeologici) di tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie, prevedendo anche un sottogruppo di specifici indicatori teso a misurare l'effettivo consumo di suolo connesso all'attuazione delle misure/azioni del piano, con specifico riguardo per gli impatti e gli effetti delle stesse sui beni culturali e paesaggistici, valutazione sullo stato di conservazione dei siti UNESCO e buffer zone. Si rileva, a titolo esemplificativo che nel territorio di competenza sono localizzati alcuni degli ambiti inseriti nei "Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino", all'interno del Lago di Garda.

Mancano obiettivi e misure/azioni specifici per il patrimonio culturale architettonico tutelato sia dalla Parte II che dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e che dovrebbero essere adeguatamente distinti da quelli relativi alle nuove costruzioni, un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie, prevedendo anche un sottogruppo di specifici indicatori teso a misurare l'effettivo consumo di suolo connesso all'attuazione delle misure/azioni del piano, con diretto riguardo per gli impatti e gli effetti delle stesse sui beni culturali e paesaggistici e sullo stato di conservazione dei siti UNESCO e buffer zone mediante apposite HIA».

ACQUISITI i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, **Servizio II- Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e **Servizio III- Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, di seguito riportati;

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 16095 del 04/05/2023, ha comunicato quanto segue:

«(...) Nel rilevare che la proposta del PNACC, agendo attraverso la pianificazione e la normativa sotto-ordinata e disponendo l'implementazione delle singole misure a livello locale, avrà soltanto un impatto indiretto sulle componenti ambientali e sul patrimonio culturale italiani e che la pianificazione messa a sistema dal PNACC è sottoposta a procedure di valutazione degli impatti a scala locale attraverso specifiche procedure di Valutazione Ambientale Strategica, gli Istituti territoriali precisano infatti che, in attuazione dei principi dell'attività amministrativa e di azione preventiva di tutela, i pareri finali verranno rilasciati nella fase autorizzativa di eventuali interventi secondo le procedure fissate dalla normativa vigente.

Ciò premesso, si considera parzialmente esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche dei territori interessati se riferita al presente livello di pianificazione e si raccomanda che gli eventuali interventi edilizi a realizzarsi non comportino uno scadimento delle notevoli qualità paesaggistiche e culturali dei territori stessi, né impatti negativi sui beni culturali ivi presenti.

In proposito da più parti si fa presente che nel capitolo 3.9 del Rapporto Ambientale si tiene adeguatamente conto del sistema di tutela definito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ma, sempre in tale Rapporto, a pag. 197, si rileva un'erronea interpretazione della definizione di beni culturali tutelati ope legis laddove si dice che: «i beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12». Viceversa, il Codice stabilisce che i beni di cui all'art. 10 c.1, compresi quelli appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fini di lucro,



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

se di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, sono sottoposte alle disposizioni di tutela del Codice fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale. di cui all'art. 12 e dunque soltanto l'esito del procedimento di verifica potrà chiarire l'eventuale effettivo interesse della "cosa".

Si rileva come altrettanto non pertinente, riguardo alla definizione dei beni culturali, la citazione dell'art. 94 inerente al regime di tutela del patrimonio culturale subacqueo.

Viene, quindi, accolta positivamente la disamina della correlazione tra degrado del patrimonio culturale ed effetti del cambiamento climatico (cfr. par. 3.9.4 e 3.9.5 del RA e l'allegato III al PANCC, pp. 289-300), e risulta coerente la prevista Azione di Piano che mira all'attivazione di ricerche interdisciplinari per studiare e monitorare lo stato conservativo dei manufatti (ORD. 232 e 235), ma si fa altresì presente che per queste azioni appare quanto mai necessario il contributo tecnico del Ministero della Cultura, e sarebbe anzi opportuno prevedere fin d'ora forme di collaborazione con il Ministero stesso.

In proposito si rileva, infatti, come il monitoraggio e il controllo degli impatti significativi sull'ambiente, e quindi anche sul patrimonio culturale, derivanti dall'attuazione del piano proposto risultino carenti, per cui si chiede di approntarne di specifici, basati anche sugli effetti dell'inquinamento ambientale noti grazie agli studi approfonditi condotti dall'Istituto Centrale del Restauro.

Desta poi qualche perplessità l'ipotesi di effettuare – seppur rimandando alle analisi sito-specifiche proprie della pianificazione attuativa – una qualche classificazione qualitativa del patrimonio culturale e del suo stato di conservazione secondo criteri di rilevanza e integrità del bene (cfr. pag. 198 del Rapporto Ambientale).

Tali perplessità si accrescono se messe in relazione con alcune "Azioni" descritte nell'allegato IV al Rapporto Ambientale, e pensiamo in particolare agli ORD 237, 242 e 243 che hanno rispettivamente l'obiettivo di aumentare le conoscenze relative al valore del patrimonio culturale e ai danni cui può essere soggetto a causa dei cambiamenti climatici e di valutare la perdita irreversibile di manufatti culturali e del paesaggio naturale e di manufatti culturali e del paesaggio naturale. In questi due ultimi casi le azioni previste prevedono infatti di «Decidere se accettare la perdita di specifici beni culturali e gestirne la scomparsa registrandone la perdita imminente. Identificare soluzioni idonee a rendere accettabile alla comunità la perdita inevitabile di beni culturali, attraverso ad es. documentazione mirata, uso di ICT, sostituzione dell'originale con una replica etc.» e «Decidere se delocalizzare beni culturali lontano da siti minacciati dai cambiamenti climatici. Effettuare studi mirati sui diversi sistemi attivi e passivi o combinati che possono essere impiegati per la stabilizzazione delle condizioni microclimatiche e di qualità dell'aria al fine di sviluppare strategie di adattamento inerenti all'impiego di vetrine espositive o ambienti protetti dai forzanti atmosferici».

Tali azioni, nella loro stessa formulazione, risultano quanto meno inquietanti e richiedono un'attenta valutazione da parte delle professionalità competenti in materia che sono presenti all'interno del Ministero della Cultura.

In proposito va altresì fatto presente come tutti gli Istituti abbiano sottolineato la necessità di effettuare delle corrette valutazioni degli impatti che le nuove infrastrutture potrebbero avere sul patrimonio culturale, e soprattutto di aggiornare il quadro del patrimonio archeologico e/o paleontologico noto, che viene continuamente implementato sia da ricerche che da scoperte fortuite.

Ovviamente quasi tutte le regioni dispongono di banche dati accessibili attraverso i vari portali, che in Toscana contemplano anche i geositi, ma si ritiene opportuno ricordare come gli strumenti conoscitivi più adeguati, sempre con riferimento alla tutela archeologica, siano costituiti dalle banche dati afferenti i vari Istituti territoriali, che sono gli unici a poter documentare l'effettiva ricchezza del patrimonio culturale italiano.

Dal momento che il PNACC dovrà essere coerente con la Pianificazione Paesaggistica sia a carattere regionale che provinciale, si raccomanda di tener conto delle prescrizioni e degli indirizzi programmatici di ciascuna regione e soprattutto delle caratteristiche impresse sul paesaggio dalla natura, dalla storia e dalle loro correlazioni, specie con



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

riferimento all'azione ENO21 (Promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica), il cui impatto sul patrimonio culturale va migliorato escludendo tutte quelle iniziative che potrebbero alterare in maniera significativa le caratteristiche peculiari dei contesti paesaggistici e storico-culturali in cui i siti archeologici sono inseriti.

Con riferimento all'azione Ord. 123, relativa al settore Energia e all'interramento delle reti, si suggerisce di inserire la valutazione dei possibili impatti sul patrimonio culturale non ancora visibile e si raccomanda l'esplicito richiamo alla possibile presenza di patrimonio archeologico sepolto ovvero sommerso.

Tutte le Soprintendenze concludono poi le loro valutazioni rimarcando che i loro pareri sui singoli futuri interventi saranno basati sulla normativa vigente in tema di archeologia preventiva, attualmente disciplinata dalle Linee guida approvate con il DPCM del 14 febbraio 2022 (GU - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 18875 del 24/05/2023, ha comunicato quanto segue:

«(... ...) considerato che le finalità del suddetto Piano, così come individuate nel Rapporto ambientale, sono ampiamente condivisibili, questo Servizio III, concordando con le osservazioni degli Uffici periferici del MiC, in particolare evidenza, per gli aspetti afferenti alla tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:

- nel RA, si rileva un'erronea interpretazione della definizione di beni culturali tutelati ope legis, laddove si dice che: "i beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12." (cfr. pag. 197) Viceversa, il Codice stabilisce che i beni di cui all'art. 10 c.1, compresi quelli appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fini di lucro, se di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, sono sottoposte alle disposizioni di tutela del Codice fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale;
- nell'allegato 2 del RA si richiama la Parte II del Codice nel paragrafo "D.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", a pagina 39 e sgg. in modo incompleto in quanto si ricordano solo i beni di proprietà di enti pubblici (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico) e di enti privati senza fine di lucro (cfr. artt. 10-11-12 del Codice) e non quelli dei privati proprietari (cfr. artt. 10-11-13 del Codice);
- nel RA a pag. 195 l'elenco dei siti UNESCO non risulta esaustivo;
- in merito all'azione di "Promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica- (ENO21), si invita a migliorarne la pianificazione verificando, alle scale opportune, gli impatti indiretti sul Patrimonio Culturale (es edilizia storica, paesaggi rurali), al fine di escludere quelle iniziative che possono alterare in maniera significativa le caratteristiche peculiari dei contesti paesaggistici e/o storico-culturali;
- desta qualche perplessità l'ipotesi di effettuare — seppur rimandando alle analisi sito-specifiche proprie della pianificazione attuativa - una qualche classificazione qualitativa del patrimonio culturale e del suo stato di conservazione secondo criteri di rilevanza e integrità del bene (cfr. pag. 198 del RA). Ciò soprattutto se messo in relazione ad alcune Azioni descritte nel DB (allegato IV al RA), come ad es.:

ORD. 237 — Obiettivo: Aumentare le conoscenze relative al valore del patrimonio culturale e ai danni cui può essere soggetto a causa dei cambiamenti climatici; - Azione: Comprendere il contesto sociale, economico e ambientale del patrimonio culturale. Il valore del patrimonio culturale va stimato sulla base del ruolo sociale (i.e. integrazione, identità culturale, benessere), economico (i.e. % PIL, introiti economici diretti e indiretti, creazione di posti di lavoro) e ambientale (i.e. riuso di materiali e strutture);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

ORD. 242 — Obiettivo: Valutare la perdita irreversibile di manufatti culturali e del paesaggio naturale; - Azione: Decidere se accettare la perdita di specifici beni culturali e gestirne la scomparsa registrandone la perdita imminente. Identificare soluzioni idonee a rendere accettabile alla comunità la perdita inevitabile di beni culturali, attraverso ad es. documentazione mirata, uso di ICT, sostituzione dell'originale con una replica etc.

ORD. 243 - Obiettivo: Valutare la perdita irreversibile di manufatti culturali e del paesaggio naturale; - Azione: Decidere se delocalizzare beni culturali lontano da siti minacciati dai cambiamenti climatici. Effettuare studi mirati sui diversi sistemi attivi e passivi o combinati che possono essere impiegati per la stabilizzazione delle condizioni microclimatiche e di qualità dell'aria al fine di sviluppare strategie di adattamento inerenti all'impiego di vetrine espositive o ambienti protetti dai forzanti atmosferici;

- nelle future fasi attuative e nei livelli di pianificazione subordinati sarà fondamentale precisare e rappresentare con adeguata cartografia il diffuso e delicato patrimonio culturale presente nel territorio interessato;
- il piano di monitoraggio sull'attuazione del Piano, deve essere adeguatamente strutturato, con specifica degli indicatori differenziati per la tipologia di beni tutelati (paesaggistici di insieme e individui, culturali architettonici e archeologici), di tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie, prevedendo anche un sottogruppo di specifici indicatori teso a misurare l'effettivo consumo di suolo connesso all'attuazione delle misure/azioni del piano, con specifico riguardo per gli impatti e gli effetti delle stesse sui beni culturali e paesaggistici, valutazione sullo stato di conservazione dei siti UNESCO e buffer zone;
- mancano obiettivi e misure/azioni specifici per il patrimonio culturale architettonico tutelato sia dalla Parte II che dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e inoltre dovrebbero essere adeguatamente distinti da quelli relativi alle nuove costruzioni;
- per quanto attiene agli indicatori utili alla valutazione degli impatti nel corso del R.A. e della successiva fase di monitoraggio appare opportuno segnalare i seguenti parametri e riferimenti:
 - perimetrazione cartografica dei vincoli;
 - % di territorio sottoposto a vincolo di tutela rispetto all'estensione totale;
- il patrimonio culturale, interessato negativamente dagli effetti del cambiamento climatico sia in relazione all'incremento delle probabilità di innesco e all'accelerazione dei processi di alterazione e deterioramento dei materiali (attivazione di processi chimici, fisici e biologici), sia in relazione a minacce correlate ai cambiamenti climatici quali quelle derivanti dall'azione immediata e distruttiva di eventi calamitosi (come alluvioni o incendi) che inducono danni estetici (es. croste nere) e/o strutturali, necessita che il piano preveda elementi di monitoraggio, che non facciano riferimento esclusivamente alla presenza di beni culturali in particolari aree monitorate in virtù di altre emergenze (quali per esempio i beni culturali esposti a frane e alluvioni facendo riferimento ai dati ISPRA), ma che tenga conto anche degli effetti dell'inquinamento ambientale, approntando un piano specifico basato anche sugli studi condotti dall'Istituto Centrale del Restauro;
- riconoscendo il carattere programmatico e di indirizzo del Piano appare inevitabile da parte di tutte le Soprintendenze rinviare considerazioni specifiche alle fasi attuative del Piano stesso».

Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura ESPRIME sulla proposta del “Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC)”, sul relativo



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Rapporto Ambientale e sul relativo Piano di Monitoraggio, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006, il seguente parere:

- A. **Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compresi i pareri del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del Piano e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Piano stesso e delle attività di monitoraggio, eventualmente previ opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti e approfondimenti.**

Per quanto concerne il quadro programmatico, la valutazione di coerenza interna e la valutazione di coerenza esterna:

- B. Come evidenziato da diverse Soprintendenze ABAP (in particolare la SABAP per le province di Chieti e Pescara e la SABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara) e dai Servizi II e III di questo Ministero della cultura, **si segnala una erronea interpretazione** del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, laddove si dichiara che: *«i beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4) [dell'art. 10], divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12»* (cfr. pag. 197 del Rapporto Ambientale). A tal proposito, si **evidenzia** che il suddetto Codice, all'art. 12, c. 1, stabilisce che: *«Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2 [verifica dell'interesse culturale]»*. Pertanto, **si raccomanda** di effettuare una verifica puntuale di tutti gli elaborati di Piano al fine di riportare correttamente le disposizioni del sopracitato D.Lgs. 42/200;
- C. Si sottolinea, a tal proposito che la distinzione tra beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 e all'art.142 del Codice dei beni culturali e paesaggistici **non è sufficientemente illustrata** mancando in alcune parti il riferimento alle zone tutelate ai sensi dell'art. 142 che, si rammenta, ancorché zone tutelate *ope legis*, sono beni paesaggistici a tutti gli effetti. A puro titolo di esempio si evidenzia che a pag. 199-200 del Rapporto Ambientale è rappresentata la *TAB. 3-19: Beni paesaggistici vincolati (art. 142 lett. a, b, c, d, l e art. 136)* che non tiene in considerazione tutte le categorie di beni tutelati ai sensi dell'art 142. **Si rammenta** l'opportunità di salvaguardare i paesaggi anche non sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ottemperanza a quanto dettato dalla Convenzione europea del Paesaggio. Pertanto, **si raccomanda** di effettuare una verifica puntuale di tutti gli elaborati di Piano al fine di riportare correttamente le disposizioni del sopracitato D.Lgs. 42/200;
- D. Più in generale, per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei **singoli Piani Paesaggistici Regionali**, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:**
- art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
 - art. 10 – Beni Culturali;
 - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
- art. 134 – Beni Paesaggistici;
- art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
- art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
- art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici Regionali;
- art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

E. Nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:

- la Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell’11 aprile 1958*);
- la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall’Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989*) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);
- la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
- la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d’arte da un Paese all’altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall’Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976*);
- la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l’arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall’Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in *Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977*);
- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176);
- la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
 - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;
 - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
 - la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).
- F. Per quanto attiene al rapporto del Piano con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene all'analisi di coerenza interna ed esterna, in relazione dunque a sé stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere effettuati, nelle fasi successive di attuazione del Piano, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del **Piano Paesaggistico Regionale**, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: (... ..) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette*). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici Regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale. **Dovrà quindi essere approfondito** il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc...) e **andrà valutata** la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali eventualmente in via di revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).
- G. In riferimento a quanto sopra detto, considerando che il PNACC dovrà essere coerente con la Pianificazione Paesaggistica sia a carattere regionale che provinciale, **si raccomanda** di tener conto delle prescrizioni e degli indirizzi programmatici di ciascuna regione e soprattutto delle caratteristiche impresse sul paesaggio dalla natura, dalla storia e dalle loro correlazioni, mirando ad escludere tutte le iniziative che potrebbero alterare in maniera significativa le caratteristiche peculiari dei contesti paesaggistici e storico-culturali (in cui i siti archeologici sono inseriti), specie con riferimento all'azione ENO21 (Promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica).
- H. Per la verifica delle possibili interferenze di azioni/misure previste dal Piano con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie analisi e valutazione di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle **piattaforme informative territoriali delle singole Regioni** specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, sia delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
- CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
- VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
- Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
- SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
- OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>.

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: "*In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo*".

per quanto concerne le azioni previste dal Piano

- I. **Risultano accolte positivamente**, per quanto di competenza, le azioni di Piano che mirano all'attivazione di ricerche interdisciplinari per studiare e monitorare lo stato conservativo dei manufatti (ORD. 232 e 235). Diversamente, **non risultano accolte positivamente** alcune azioni descritte nell'allegato IV *Database delle azioni* (ORD 237, 242 e 243). In particolare, nelle ORD 242 e 243 le azioni previste prevedono rispettivamente di «*Decidere se accettare la perdita di specifici beni culturali e gestirne la scomparsa registrandone la perdita imminente. Identificare soluzioni idonee a rendere accettabile alla comunità la perdita inevitabile di beni culturali, attraverso ad es. documentazione mirata, uso di ICT, sostituzione dell'originale con una replica etc.*» e «*Decidere se delocalizzare beni culturali lontano da siti minacciati dai cambiamenti climatici. Effettuare studi mirati sui diversi sistemi attivi e passivi o combinati che possono essere impiegati per la stabilizzazione delle condizioni microclimatiche e di qualità dell'aria al fine di sviluppare strategie di adattamento inerenti all'impiego di vetrine espositive o ambienti protetti dai forzanti atmosferici*».
- J. Inoltre, si evidenzia che così come in alcune azioni contenute all'interno del *Database* (a titolo di esempio la ORD. 338 – settore: Zone costiere – Azione/Misura: Riduzione dell'intensità dell'uso del suolo) si affronta la tematica del consumo di suolo, **si ritiene utile**, essendo estendibile a quanto di competenza e in considerazione di quanto espresso nel precedente punto, introdurre nel settore *Patrimonio culturale* degli obiettivi nonché delle azioni/misure che pongano la giusta attenzione a tale tematica che, allo stato attuale, presenta numerose criticità;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

per quanto concerne il Piano e il Report di Monitoraggio

- K. Pur comprendendo la complessità dell'operazione e l'enorme compresenza di variabili, le modalità di calcolo degli indicatori di sostenibilità territoriale sono tali da restituire valori quantitativi e, pur considerando, le opportune correzioni interpretative, consentono con difficoltà il reale controllo delle azioni monitorate, rischiando di sottostimare i potenziali effetti prodotti dall'attuazione delle strategie di Piano. Si ritiene pertanto opportuno porre l'attenzione su alcune questioni, già evidenziate in alcuni pareri di competenza.
- il piano di monitoraggio **deve essere adeguatamente strutturato**, con specifica degli indicatori differenziati per la tipologia di beni tutelati (paesaggistici di insieme e individui, culturali architettonici e archeologici), di tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie, prevedendo anche un sottogruppo di specifici indicatori teso a misurare l'effettivo consumo di suolo connesso all'attuazione delle misure/azioni del piano, con specifico riguardo per gli impatti e gli effetti delle stesse sui beni culturali e paesaggistici, valutazione sullo stato di conservazione dei siti UNESCO e buffer zone;
 - per quanto attiene agli indicatori utili alla valutazione degli impatti nel corso del R.A. e della successiva fase di monitoraggio **appare opportuno segnalare** i seguenti parametri e riferimenti:
 - *perimetrazione cartografica dei vincoli;*
 - *% di territorio sottoposto a vincolo di tutela rispetto all'estensione totale;*

Il relativo **Report di monitoraggio VAS** dovrà essere predisposto dall'Autorità Proponente **con cadenza annuale** ed inoltrato anche a questa Direzione Generale del MiC in qualità di Autorità Concertante il Parere motivato.

Considerata, inoltre, la natura intrinseca del Piano, in quanto strumento di indirizzo nazionale per l'implementazione di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, che individua azioni settoriali e i cui risultati convergeranno in piani settoriali o intersettoriali, nei quali saranno delineati gli interventi da attuare, **si ritiene necessario fornire**, in via generale e rispetto a quanto comunicato dagli Uffici periferici del MiC, **una serie di indicazioni, di cui si dovrà tenere debito conto nelle successive fasi progettuali delle singole azioni** (fase di VIA e successive fasi autorizzatorie ed esecutive):

1. Per quanto attiene le successive fasi di localizzazione e progettazione si auspica che tutte le incoerenze e le influenze potenziali negative indirette siano meglio definite ed analizzate in modo da poterne mitigare gli effetti. Si evidenzia la necessità della preventiva consultazione degli Uffici territoriali del MiC così da acquisire un quadro complessivo delle criticità paesaggistiche, dei vincoli e di ogni elemento inerente alle esigenze di tutela, che possa orientare al meglio le scelte e le possibili alternative progettuali;
2. In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda per i futuri interventi di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;
3. Qualora un intervento si dovesse posizionare in prossimità o comunque in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I della Parte II del D.Lgs. 42/2004, si richiede che vengano adottate soluzioni atte a limitare l'impatto visivo delle nuove opere con tali complessi edificati.
4. Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le opere e i siti di interesse archeologico (lettera m) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 e di quelli storici;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

5. Considerata l'orografia del terreno estremamente variegata dovranno essere ricercate le migliori soluzioni progettuali. A tal proposito, considerata la difficoltà di standardizzare e classificare un territorio così complesso, si invita ad analizzare caso per caso il contesto paesaggistico. Più nel dettaglio, si dovrà approfondire maggiormente il tema dell'intervisibilità dalla costa poiché alcuni territori sono caratterizzati da una particolare percezione visiva anche nel rapporto terra-mare;
6. In relazione all'analisi delle alternative progettuali, si suggerisce di privilegiare le scelte che escludano nuovo consumo di suolo - con speciale riguardo per le aree naturali e rurali - e quelle che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000);
7. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti all'eliminazione delle strutture esistenti, alle opere di mitigazione e di ripristino e alle relative fasi di cantiere (inquinamento atmosferico con riguardo agli effetti sui beni culturali e paesaggistici);
8. Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/affiancamento delle opere di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di suolo;
9. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti alle nuove realizzazioni poiché in molti casi l'interferenza risulta difficilmente mitigabile;
10. Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali.
11. Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia. Di conseguenza, sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero della cultura. A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D. Lgs. 50/2016;
12. Considerato il rischio archeologico "alto" che potrebbe interessare alcune aree prossime agli interventi del Piano, tenuto conto che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono spesso diluiti in un arco temporale pluriennale, occorre che il Proponente predisponga, in accordo con le Soprintendenze competenti, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi, al fine di garantire una programmazione ampiamente anticipata rispetto all'inizio effettivo delle opere relative ai singoli interventi. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

13. Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
14. I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera;
15. Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della Cultura, le quali prestazioni saranno a carico del Proponente) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;
16. Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scortichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisi definite per il tracciato dell'opera principale;
17. Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di VIA;

Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere, che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità Competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministro della Cultura) e recepite dall'Autorità Proponente (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche) ai fini dei successivi adempimenti.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
dott.ssa  Luisa Reibold

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA 



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it